AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 49

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
27 dicembre 2023

Nuova versione del 18 marzo 2025

SOMMARIO(*)

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5

A486 - ENEL DISTRIBUZIONE-RIMOZIONE COATTA DISPOSITIVI SMART METERING

Provvedimento n. 31003 *5*

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 8

C12585 - ACINQUE/AGESP ENERGIA

Provvedimento n. 31004 *8*

C12587 - LUTECH/EUSTEMA

Provvedimento n. 31005 *13*

C12588 - QUATTROR-COGLIATI HOLDING/ELEMASTER

Provvedimento n. 31006 *18*

C12589 - IQ-EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND)/PS NAVI

Provvedimento n. 31007 *21*

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 26

AS1929 - PROVINCIA DI SAVONA - SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DEI COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE 26

AS1930 - COMUNE DI JESOLO (VE) - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 32

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 35

IP365 - FACILE ENERGY-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE

Provvedimento n. 31008 *35*

PS12499 - BOLTON-PRODOTTI GRIGLIATI

Provvedimento n. 31009 *51*

PS12577 - COMPARASEMPLICE-OFFERTE GAS E LUCE

Provvedimento n. 31010 *57*

CONFLITTO DI INTERESSI 66

SI1344B – MAURIZIO LEO – VICE MINISTRO PER L'ECONOMIA E LE FINANZE - PARERE

VARIE 67

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E PLURIENNALE 2024-2026

Provvedimento n. 30984 *67*

(*) La presente versione del Bollettino n. 49/2023 include il testo del parere inviato in data 2 novembre 2023 al Vice Ministro Maurizio Leo non inserito nella precedente versione a causa di un errore materiale nella composizione.

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A486 - ENEL DISTRIBUZIONE-RIMOZIONE COATTA DISPOSITIVI SMART METERING
Provvedimento n. 31003

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14*-ter *della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", adottata con delibera del 6 settembre 2012, n. 23863;

VISTA la propria delibera n. 25748 del 2 dicembre 2015, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (oggi, e-distribuzione S.p.A.) e della società controllante Enel S.p.A. (collettivamente, anche, "le Parti"), per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 102 del TFUE nel mercato dello *smart.metering* elettrico e, in particolare, eventuali condotte abusive escludenti nei confronti dei soggetti diversi dal distributore che intendessero operare nei servizi *post* contatore di lettura avanzata dei consumi di energia elettrica;

VISTA la propria delibera del 6 settembre 2016, n. 26167, con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati da Enel Distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/1990, senza indicazione di un termine temporale per la loro cessazione;

VISTA l'istanza di e-distribuzione S.p.A., pervenuta il 9 novembre 2023, volta a ottenere la revisione degli impegni resi obbligatori con la delibera del 6 settembre, n. 26167 e, segnatamente, gli impegni nn. 1, 2 e 6, in ragione delle modifiche che hanno interessato il settore in esame negli anni successivi alla loro accettazione e, in particolare, delle evoluzioni tecnologiche dovute alla sostituzione dei contatori della generalità della clientela con contatori c.d. di seconda generazione o 2G, nelle aree in cui ED detiene la concessione di distribuzione;

VISTA l'istanza di Enel S.p.A., pervenuta il 13 novembre 2023, diretta a ottenere, in caso di accoglimento dell'istanza di revisione presentata da e-distribuzione S.p.A., la revisione anche dei correlati impegni resi obbligatori nei suoi confronti con la delibera del 6 settembre 2016, n. 26167;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione a suo tempo acquisita nel corso dell'istruttoria;

RITENUTO che le informazioni fornite dalle Parti in merito al piano di installazione dei contatori di seconda generazione presso la clientela attestino una modifica delle condizioni di fatto rilevanti

per il settore di riferimento, in grado di rendere, a circa sette anni dall'accettazione degli impegni, i medesimi non più strettamente necessari ad assicurare la possibile concorrenza di soggetti terzi, non titolari della concessione di distribuzione, nei servizi post-contatore c.d. di *smart.metering* elettrico;

RITENUTO, in particolare, che la presenza nei contatori di nuova generazione di una seconda linea di comunicazione c.d. "*open*", separata da quella utilizzata per il servizio di telegestione, consenta agli "*in-home device*" sviluppati da soggetti terzi di colloquiare direttamente con il contatore, accedendo così ai relativi dati di consumo, senza necessità di ricorrere al modulo c.d. *MOME* o allo *Smart.Info* di cui agli Impegni delle Parti, nonché rendendo non più necessaria anche la tecnologia alternativa dei dispositivi c.d. conta-impulsi, parimenti oggetto di alcune delle misure rese obbligatorie;

RITENUTO, altresì, che le suddette motivazioni consentano di accogliere le istanze di revoca presentata dalle Parti, con particolare riferimento alla cessazione degli impegni n. 1, n. 2 e n. 6 di e-distribuzione S.p.A. e agli impegni di Enel S.p.A., la cui esecuzione non risulta ancora esaurita alla data odierna, mentre sono considerati già ottemperati gli obblighi di cui agli ulteriori impegni n. 3, n. 4 e n. 5 di e-distribuzione S.p.A.;

RITENUTO, quindi, che sussistano le condizioni per la revoca degli impegni resi vincolanti dall'Autorità con la delibera del 6 settembre 2016, con particolare riferimento agli impegni n. 1, n. 2 e n. 6 di e-distribuzione S.p.A. e agli impegni di Enel S.p.A., la cui esecuzione non risulta già esaurita alla data odierna;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) l'accoglimento delle istanze di revisione presentate dalle società e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A., rispettivamente, il 9 e il 13 novembre 2023;

b) la conseguente revoca degli impegni resi vincolanti dall'Autorità con delibera del 6 settembre 2016, n. 26167, con particolare riferimento agli impegni n. 1, n. 2 e n. 6 della società e-distribuzione S.p.A. e agli impegni della società Enel S.p.A., la cui esecuzione non risulta già esaurita alla data odierna, alla luce dell'evoluzione tecnologica del settore di riferimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12585 - ACINQUE/AGESP ENERGIA
Provvedimento n. 31004

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Acinque S.p.A., pervenuta il 15 novembre 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Acinque S.p.A. (di seguito, "Acinque") è una società dell'omonimo gruppo *multiutility* attivo nei territori di Como, Lecco, Monza, Sondrio, Udine, Varese e Venezia, nei settori dell'energia, dell'ambiente, delle reti e delle infrastrutture, dei servizi idrici, della gestione di farmacie. Acinque risulta, a sua volta, controllata, in virtù di un patto parasociale, da A2A S.p.A., società *multiutility* posta al vertice dell'omonimo gruppo attivo in Italia e in Europa nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, nei servizi idrici, nella gestione dei rifiuti, nella gestione del calore, nel *facility management* e in altri servizi. Il gruppo A2A ha realizzato nel 2022 un fatturato mondiale pari a circa 23,2 miliardi di euro, di cui circa 18 realizzati in Italia.

2. AGESP Energia S.r.l. (di seguito, "AGESP Energia") è la società commerciale del gruppo AGESP, controllata dalla società AGESP S.p.A., società controllata dal Comune di Busto Arsizio. AGESP Energia è attiva nei settori della vendita di gas naturale ed energia elettrica, gestione della rete di teleriscaldamento e vendita di calore e nella progettazione e gestione di impianti di cogenerazione. AGESP Energia, nel 2022, ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 90 milioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione del controllo esclusivo da parte di Acinque e, quindi, del gruppo A2A- di AGESP Energia.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/1990.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

5. In ragione delle attività svolte dall'impresa oggetto di acquisizione, l'operazione comporta sovrapposizioni nei settori del gas naturale, dell'energia elettrica, del teleriscaldamento e della gestione del calore, articolati nei mercati rilevanti che seguono.

Il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale

6. Il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas consiste nell'attività svolta da operatori che acquistano il gas da fornitori esteri o da produttori nazionali che possono destinarlo sia alla rivendita all'ingrosso o al dettaglio ai clienti finali, sia all'autoconsumo (in particolare per la generazione di energia elettrica). Dal punto di vista geografico, nella prassi dell'Autorità il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas è circoscritto al territorio nazionale.[1] La quota di mercato della società acquisita nel triennio 2020-2022 è sempre stata estremamente ridotta, inferiore all'1% e peraltro caratterizzata da un andamento calante, a fronte di una quota, da parte del gruppo A2A, pari a circa il *[5-10%]*[*]. L'operazione non è, quindi, suscettibile di determinare effetti restrittivi nel mercato in questione.

Il mercato di vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medio-grandi dimensioni

7. Il mercato di vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medio-grandi dimensioni, in particolare quelli con consumi superiori a 200.000 mc, ha, in base alla prassi dell'Autorità, un'estensione geografica nazionale, in ragione del livello di liberalizzazione del settore unitamente alle caratteristiche della domanda che caratterizza tale specifico mercato. La posizione dell'impresa acquisita in tale mercato risulta, anche in questo caso, del tutto trascurabile (ampiamente inferiore all'1% e in calo) per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, a fronte di una quota attribuibile ad A2A pari a circa il *[1-5%]*. L'operazione non è, quindi, suscettibile di determinare effetti restrittivi nel mercato in questione.[2]

---

[1] Cfr., *inter alia*, provvedimento n. 30208 del 21 giugno 2022, C12459 - *A2A Calore e Servizi/Sea Energia*, in Bollettino n. 26/2022.

[*] Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

[2] Analoghe considerazioni si applicano alla vendita di gas naturale a imprese di generazione (clienti con consumi ampiamente superiori ai 200.000 mc), rispetto al quale, peraltro, le uniche vendite della società *target* riguardano la centrale di cogenerazione che alimenta la rete di teleriscaldamento gestita dalla stessa AGESP Energia. La quota cumulativa *post merge*r relativa a tale segmento risulterebbe, in ogni caso, inferiore al 5%.

Il mercato di vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccola dimensione

8. Il mercato di vendita al dettaglio di gas naturale ai clienti finali di piccola dimensione, ossia inferiore ai 200.000 mc, in ragione della tipologia di utenza interessata, è ancora ritenuto, nella prassi più recente dell'Autorità, come potenzialmente influenzabile da dinamiche competitive a livello locale, collegate in particolare, in analogia al mercato elettrico (cfr. *infra*) alla presenza di integrazione verticale e del servizio di maggior tutela (pur risultando tali elementi meno rilevanti nel caso del gas rispetto a quello dell'energia elettrica).[3] Pertanto, anche nella prassi recente l'Autorità ha apprezzato la posizione delle Parti anche a livello locale. Nel caso di specie, non è necessario pervenire all'esatta dimensione geografica del mercato in questione, in quanto ciò non influirebbe sulla valutazione della concentrazione. Infatti, approssimando le dinamiche competitive locali a livello provinciale, la società acquisita risulta attiva soltanto nelle province di Milano e Varese. In tali due province, le Parti verrebbero a detenere quote di mercato per i volumi venduti nel 2022 in ogni caso inferiori al 25%, che risultano peraltro accresciute dall'operazione in misura trascurabile (inferiore all'1%) nella provincia di Milano e di circa il *[5-10%]* in provincia di Varese. L'operazione non risulta quindi idonea a determinare effetti concorrenziali di rilievo nel mercato in esame.

Il mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica

9. In base alla prassi decisionale dell'Autorità, tale mercato comprende sia la produzione che l'approvvigionamento all'ingrosso di elettricità, a prescindere dalla fonte di produzione o di approvvigionamento. Esso comprende, in Italia, sia le transazioni a termine sia quelle spot (cc.dd. "mercato del giorno prima" e "mercato infragiornaliero"), concluse attraverso le piattaforme gestite dal Gestore del Mercato Energetico S.p.A. ("GME"), sia i contratti bilaterali (c.d. "*over-the-counter*" o "*OTC*"). La dimensione geografica del mercato, in ragione dei vincoli di rete, è di tipo macro-regionale e coincide nel caso di specie, in ragione dell'operatività dell'impresa acquisita, con la macro-regione Nord. In tale ambito, la quota detenuta da AGESP Energia risulta stimabile a un livello ampiamente inferiore all'1%, a fronte di una presenza contenuta anche del gruppo A2A.[4] L'operazione non risulta pertanto idonea a determinare effetti restrittivi in tale mercato.

Il mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici in alta e media tensione

10. Il mercato della vendita a clienti finali non domestici allacciati in alta e media tensione ha, in base alla prassi recente dell'Autorità, dimensione geografica nazionale, dovuta principalmente alle caratteristiche della domanda che interessa tale mercato. In tale ambito, la quota attribuibile nel 2022 ad AGESP Energia risulta ampiamente inferiore all'1%, a fronte di una quota attribuibile ad A2A pari a circa il *[5-10%]*. L'operazione non risulta pertanto idonea a determinare effetti concorrenziali di rilievo in tale mercato.

---

[3] Cfr., ad esempio, provvedimento n. 30443, C12508 - *Eni Plenitude/PLT Energia- SEF*, in Bollettino n. 2/2023.

[4] Nel 2020, anno più recente per il quale la parte notificante ha fornito una stima del totale del mercato, A2A aveva meno del 15% della capacità installata e aveva venduto meno del 10% dei volumi della macro-zona (cfr. anche C12459, cit.), con valori che, in termini assoluti, non hanno registrato variazioni significative negli anni successivi. Analogamente, si può ritenere che la quota della società *target* sia anch'essa rimasta del tutto irrisoria, sia in termini di capacità installata (rimasta invariata) che di percentuale delle vendite.

Il mercato di vendita di energia elettrica a clienti non domestici in bassa tensione

11. Il mercato della vendita a clienti finali non domestici allacciati in bassa tensione, in ragione delle caratteristiche della domanda, potrebbe, in base alla prassi dell'Autorità, risentire di dinamiche competitive locali anche in considerazione del ruolo svolto, a livello locale, dalle società di vendita in regime di maggior tutela che, come noto, sono collegate alle società che detengono la concessione (di norma comunale) per il servizio di distribuzione. Nel caso di specie, non è tuttavia necessario definire in modo più accurato l'estensione geografica del mercato, in quanto ciò non modificherebbe la valutazione dell'operazione. A livello nazionale, infatti, la quota di mercato irrisoria (inferiore all'1% dei volumi venduti) attribuibile ad AGESP Energia si somma a una quota attribuibile al gruppo A2A pari a circa il *[5-10%]* dei volumi. Analizzando invece la posizione delle Parti a livello provinciale (più idoneo a catturare, in via approssimativa le ipotizzate dinamiche locali), AGESP Energia risulta attiva unicamente nelle province di Milano e Varese, con una quota di mercato, in termini di volumi venuti nel 2022, rispettivamente inferiore all'1% e pari a circa il *[1-5%],* a fronte di una posizione cumulativamente attribuibile al gruppo A2A a esito dell'operazione pari a circa il *[30-35%]* nella provincia di Milano (come detto accresciuta in misura trascurabile dall'operazione) e a circa il *[10-15%]* nella provincia di Varese. L'operazione, pertanto, non appare idonea a comportare effetti restrittivi nel mercato in questione.

Il mercato della vendita di energia elettrica a clienti domestici in bassa tensione

12. Anche per quanto riguarda la vendita di energia elettrica a clienti domestici allacciati in bassa tensione, l'Autorità ha ritenuto ancora nella sua prassi più recente che il mercato potesse avere una dimensione di tipo locale, principalmente in ragione del ruolo del servizio di maggior tutela (svolto dalle società collegate alle società concessionarie del servizio di distribuzione locale). A ogni modo, anche per tale mercato, non è necessario pervenire a una definizione accurata dell'estensione geografica del mercato in quanto ciò non modificherebbe la valutazione della concentrazione. Infatti, a livello nazionale la quota attribuibile ad AGESP Energia in termini di volumi è trascurabile (inferiore all'1%), mentre quella del gruppo A2A ammonta a circa il *[1-5%]* dei volumi venduti. Analizzando invece la quota delle Parti a livello provinciale (più idoneo a catturare, in via approssimativa, tali ipotizzate dinamiche locali), AGESP Energia risulta anche in questo caso attiva unicamente nelle province di Milano e Varese, con una quota di mercato, in termini di volumi venduti nel 2022, rispettivamente inferiore all'1% e pari al *[1-5%].* A fronte di ciò, la quota cumulativamente detenuta dal gruppo A2A a seguito dell'operazione sarebbe pari a circa il *[30-35%]* nella provincia di Milano (accresciuta, come detto, in misura irrisoria dall'operazione) e il *[1-5%]* nella provincia di Varese. L'operazione, pertanto, non è suscettibile di comportare effetti anticoncorrenziali nel mercato in esame.

Il mercato dei servizi di teleriscaldamento

13. Per quel che riguarda il mercato dei servizi di teleriscaldamento, esso, avvalendosi di una rete di trasmissione del calore appositamente costruita, è di natura locale e geograficamente coincidente con il bacino di utenza servibile da ciascuna rete. Nel caso di specie, l'unica rete di teleriscaldamento gestita da AGESP Energia, quella di Busto Arsizio, è distinta dalle reti del gruppo acquirente e dista circa 26 km dalla più vicina rete di teleriscaldamento gestita dal gruppo A2A (quella di Varese). L'operazione, pertanto, non è idonea a comportare effetti restrittivi nel mercato in esame.

Il mercato della gestione del calore

14. Per quel che riguarda il mercato della gestione del calore, avente un'estensione geografica nazionale in base ai precedenti dell'Autorità, AGESP Energia risulta attivo in tale mercato unicamente per un contratto, per una volumetria inferiore a 100.000 mc, non più oggetto di rinnovo.[5] L'operazione risulta pertanto inidonea a comportare effetti anticompetitivi nel mercato in questione.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

[5] La Parte ha peraltro dichiarato che tale contratto, in scadenza a settembre 2023, non è stato rinnovato.

C12587 - LUTECH/EUSTEMA
Provvedimento n. 31005

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2023;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Lutech S.p.A., pervenuta il 17 novembre 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Lutech S.p.A. (di seguito Lutech) è una società per azioni di diritto italiano che fornisce, principalmente in Italia, servizi e soluzioni IT (tra cui servizi di consulenza, implementazione di applicazioni e servizi gestiti, implementazione di infrastrutture e servizi gestiti e assistenza *hardware*), nonché servizi di *cybersecurity*, a clienti attivi in diversi settori, tra cui quelli dei servizi finanziari, della moda, delle telecomunicazioni, l'industria manifatturiera, l'energia, la sanità e il settore pubblico.
Lutech controlla direttamente e indirettamente 25 società, delle quali 18 con sede in Italia (di seguito indicate come "Gruppo Lutech").
Lutech è indirettamente controllata – per il tramite di Libra Italy Solution S.r.l. – da Fondo Apax X, un fondo di investimento gestito da Apax Partners LLP (di seguito "AP"), una società a responsabilità limitata del Regno Unito.
Nel 2022, le società di portafoglio in cui i fondi di investimento gestiti da AP detenevano una partecipazione di controllo hanno generato complessivamente, a livello mondiale, un fatturato pari a *[10–20]*[*] miliardi di euro, di cui *[6–7]* miliardi di euro in Europa e *[700–1.000]* milioni di euro in Italia.

2. Eustema S.p.A. (di seguito "Eustema") è una società per azioni di diritto italiano che fornisce servizi e soluzioni IT (tra cui servizi di consulenza, di implementazione di applicazioni e servizi gestiti, di implementazione di infrastrutture e servizi gestiti, di assistenza *hardware*), nonché servizi di *cybersecurity*, a clienti attivi in diversi settori, tra cui, in particolare, quelli della pubblica amministrazione centrale.
Eustema controlla la società SoftJam S.p.A. (di seguito "SoftJam"), attiva nell'offerta di servizi IT, in particolare su piattaforme Microsoft, e la società EuforLegal S.r.l. (di seguito "EuforLegal"),

[*] Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

attiva nell'offerta di consulenza e soluzioni per l'informatizzazione e l'automazione delle aree legali di grandi organizzazioni pubbliche e private.
Eustema è indirettamente controllata – per il tramite di Eustema Group S.r.l. (di seguito Eustema Group) – dalle società E-World Consultants S.r.l. e Marises S.r.l.
Nel 2022 Eustema ha realizzato in Italia un fatturato pari a *[32–100]* milioni di euro[1].

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Lutech, delle azioni rappresentative del 98% del capitale sociale di Eustema. Ad esito della stessa, dunque, Lutech acquisirà il controllo di Eustema, al netto di EuforLegal che, prima del *closing*, verrà scorporata a favore di una società di nuova costituzione controllata da Eustema Group.
4. L'accordo ("*Sale and Purchase Agreement*") sottoscritto dalle Parti prevede un obbligo di non concorrenza a carico dell'attuale amministratore e presidente del consiglio di amministrazione di Eustema, che ad esito dell'operazione sarà nominato amministratore della *Target*: questi, in forza di tale obbligo, per tutta la durata dell'incarico di amministratore e *[omissis],* si impegna a non svolgere, in proprio e per conto terzi, attività in concorrenza con quelle del Gruppo Lutech in Italia e nei paesi in cui operano Eustema e le società del Gruppo Lutech.
Il medesimo accordo prevede altresì un accordo di collaborazione reciproca di durata *[omissis]* tra Eustema ed EuforLegal per la fornitura di servizi, soluzioni e prodotti per l'automazione degli studi legali con l'obbligo, per Eustema, di acquistare tali prodotti e servizi in esclusiva da EuforLegal.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.
6. Il patto di non concorrenza sopra descritto può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie[2]. Esso, in particolare, può considerarsi accessorio alla presente operazione nella misura in cui sia limitato ai soli mercati (del prodotto e geografici) interessati dalla concentrazione e non ecceda la durata di due anni, atteso che, nel caso di specie, deve essere tutelato il valore dell'azienda oggetto di trasferimento solo in termini di avviamento e non anche di *know-how*, essendo Lutech già operante nei mercati dei servizi IT.

---

[1] Il dato include il fatturato della società SoftJam e quello della società EuforLegal, che tuttavia è esclusa dal perimetro dell'operazione.
[2] Si veda "*Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005)*".

7. L'obbligo a carico di Eustema di acquistare da EuforLegal servizi, soluzioni e prodotti per l'automazione degli studi legali sembra essere ragionevole per quanto riguarda la sua durata e l'ampiezza e può pertanto essere considerato accessorio all'operazione. Tuttavia, l'obbligo di acquisto esclusivo a carico di Eustema non può essere considerato meramente accessorio all'operazione, in quanto idoneo a restringere l'attività di Eustema nel mercato relativo all'offerta di tali servizi[3]; pertanto la presente decisione non copre l'obbligo di acquisto esclusivo imposto a Eustema.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

8. In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate dall'operazione, quest'ultima riguarda il mercato dei servizi di *Information Technology* (IT) e quello dei servizi di *cybersecurity*.

9. Con riferimento al mercato dei servizi IT, si osserva preliminarmente che nella prassi decisionale della Commissione europea[4] e dell'Autorità[5] tale mercato è stato generalmente considerato segmentabile in base alla funzionalità dei servizi offerti e ai settori industriali interessati dall'offerta di tali servizi e ai settori industriali ai quali l'offerta è indirizzata.

Nel caso di specie, in considerazione dell'attività svolta dalle Parti, vengono in rilievo i seguenti segmenti distinti sulla base della funzionalità del servizio[6]: *i*) consulenza; *ii*) implementazione di applicazioni e servizi gestiti (segnatamente servizi basati su progetti per la configurazione, lo sviluppo, la distribuzione e/o l'integrazione di applicazioni di supporto ai processi aziendali); *iii*) implementazione di infrastrutture e servizi gestiti (segnatamente servizi basati su progetti per lo sviluppo, l'implementazione o l'integrazione di *hardware* informatici e apparecchiature di rete); *iv*) assistenza *hardware*. Tuttavia, ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta, in quanto l'operazione in esame non solleva criticità concorrenziali né nel più ampio mercato dei servizi IT, né in ciascuno dei segmenti nei quali si sovrappongono le attività delle Parti.

10. Con riferimento alla definizione geografica del mercato dei servizi IT, nei suoi precedenti l'Autorità ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT, il che depone per una dimensione nazionale del mercato. Più recentemente, l'Autorità ha tuttavia considerato una portata più ampia di tale mercato[7], in linea con quanto evidenziato dalla Commissione europea, alla luce della circostanza per la quale i principali fornitori di servizi IT operano su base mondiale e i clienti spesso bandiscono gare per l'acquisizione di servizi IT a livello mondiale. Ad ogni modo, ai fini della presente valutazione,

---

[3] Si veda "*Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni*", cit.

[4] Cfr., tra gli altri, *COMP/M.9205 – IBM/Red Hat*, decisione della Commissione del 27 giugno 2019 e *COMP/M.7458 – IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa*, decisione della Commissione del 15 dicembre 2014.

[5] Cfr., tra gli altri, provvedimento n. 30515 del 14 marzo 2023, caso *C12516 – Lutech/Atos Italia* e provvedimento n. 30790 del 26 settembre 2023, caso *C12564 – Fibonacci Bidco/OCS*.

[6] Tali segmenti sono stati individuati dalle Parti sulla base della classificazione adottata nel 2022 da Gartner, una società di analisi industriale indipendente specializzata nel settore IT, alla quale ha fatto riferimento anche la Commissione in alcuni suoi precedenti (cfr. nota 3).

[7] Cfr. Provvedimento n. 30790, cit.

l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche con riferimento al solo ambito nazionale, non emergono criticità concorrenziali.

11. I servizi di *cybersecurity* sono servizi basati su tecnologie, processi e misure di protezione progettate per ridurre il rischio di attacchi informatici. Benché tali servizi vengano offerti generalmente dalle società dei servizi IT, le Parti li considerano alla stregua di un distinto mercato del prodotto, la cui ampiezza geografica – sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte sopra – può essere in via conservativa ritenuta circoscritta all'ambito nazionale.

Gli effetti dell'operazione

12. L'operazione in esame produce effetti orizzontali di portata esigua nel mercato nazionale dei servizi IT nel quale le società riconducibili ad AP complessivamente detengono una quota pari a circa il *[1–5%],* che verrà incrementata solo in misura inferiore all'1% a seguito dell'acquisizione di Eustema. In tale ambito AP resterà esposta alla concorrenza dei numerosi operatori tra i quali risulta frammentata l'offerta; tra questi, i più qualificati risultano essere Accenture, che detiene una quota pari a circa il *[10–15%],* Engineering e Reply, ciascuna con quote pari a circa il *[5–10%],* nonché TIM e KPMG, ciascuna con quote pari a circa il *[1–5%]*[8].

Anche nei distinti segmenti in cui le attività delle Parti si sovrappongono – segnatamente quelli dei servizi di consulenza, dell'implementazione di applicazioni e servizi gestiti, dell'implementazione di infrastrutture e servizi gestiti e del supporto *hardware* – l'operazione è suscettibile di modificare soltanto in misura marginale la posizione di mercato di AP, in considerazione delle quote di gran lunga inferiori all'1% detenute da Eustema in ciascuno di essi (si veda la tabella 1).

Mercato dei servizi di IT – quote di mercato in valore (2022)

	AP	Eustema	Quota congiunta
Consulenza	*[1-5%]*	*[inferiore all'1%]*	*[1-5%]*
Implementazione applicazioni	*[5-10%]*	*[inferiore all'1%]*	*[5-10%]*
Implementazione infrastrutture	*[1-5%]*	*[inferiore all'1%]*	*[1-5%]*
Supporto *hardware*	*[inferiore all'1%]*	*[inferiore all'1%]*	*[inferiore all'1%]*
Servizi IT	*[1-5%]*	*[inferiore all'1%]*	*[1-5%]*

Fonte: Gartner

13. Nel mercato dei servizi di *cybersecurity* l'operazione produce effetti trascurabili, in considerazione della presenza marginale di Eustema (rappresenta meno dell'1% dell'offerta), la cui acquisizione attribuirà ad AP una quota congiunta di poco superiore al *[1–5%].* Deve inoltre considerarsi che il mercato è altamente frammentato tra numerosi qualificati concorrenti, tra cui Accenture, Leonardo, Capgemini, IBM, DXC, nonché operatori locali come Italtel.

14. Può infine escludersi che l'operazione produca effetti di natura verticale in relazione all'offerta di servizi IT, in considerazione del fatto che tra le Parti, attive allo stesso livello della filiera, non sussistono rapporti di fornitura.

[8] Le quote di mercato, in valore e riferite all'anno 2022, sono calcolate sulla base dei dati resi disponibili da Gartner.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e l'accordo di fornitura di servizi sottoscritti tra le Parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12588 - QUATTROR-COGLIATI HOLDING/ELEMASTER
Provvedimento n. 31006

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società QuattroR SGR S.p.A., pervenuta in data 17 novembre 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. QuattroR SGR S.p.A. (di seguito, "QuattroR") è una società di gestione del risparmio che gestisce il Fondo QuattroR, specializzato in investimenti per il rafforzamento di aziende italiane che dimostrano di avere fondamentali industriali solidi, sostenendone lo sviluppo e la crescita. I sottoscrittori del Fondo QuattroR sono primari investitori istituzionali italiani.
La società è interamente controllata dalla QR Partners S.r.l., il cui capitale sociale è detenuto da sette persone fisiche.
Il fatturato mondiale realizzato da QuattroR nel 2022 è stato di *[1-2]*[*] miliardi di euro, di cui circa *[1-2]* miliardi di euro realizzati nell'Unione europea e circa *[532-700]* milioni di euro realizzati in Italia.

2. Elemaster S.p.A. Tecnologie Elettroniche (di seguito, "Elemaster") è una società attiva, direttamente e attraverso controllate, nel settore della produzione e commercializzazione di apparecchiature, componenti e circuiti elettronici, la quale, in particolare, opera come fornitore di "*Electronic Manifacturing Services*" (di seguito, "EMS"). Più precisamente, Elemaster offre a società c.d. "*Original Equipment Manufactures*" (di seguito, "OEMs"), attive nei settori ferroviario medicale, avionico, automotive, automazione industriale ed energetico, servizi di progettazione e produzione di apparati elettronici a elevato contenuto tecnologico.
Elemaster è controllata dalla Cogliati Holding S.r.l., che detiene una quota dell'80% del capitale sociale, mentre il 2% del capitale sociale è detenuto da due persone fisiche e il restante 18% è costituito da azioni proprie Elemaster. A sua volta, il capitale sociale della Cogliati Holding S.r.l. è detenuto da tre persone fisiche.
Nel 2022 il fatturato della Elemaster è stato di *[100-532]* milioni di euro a livello mondiale, di cui *[100-532]* milioni di euro nell'Unione Europea e di *[100-532]* milioni di euro in Italia.

[*] Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di QuattroR, del controllo congiunto di Elemaster, per il tramite di una società di nuova costituzione (di seguito, "NewCo") alla quale, a seguito di una serie di operazioni societarie, sarà traferito il 40% del capitale sociale della stessa Elemaster mentre il restante 60% sarà detenuto dalla Cogliati Holding S.r.l. e da due persone fisiche.
Inoltre, in base al Nuovo Statuto e al Patto Parasociale sottoscritto dalle Parti, è necessario il voto di NewCo per l'adozione delle delibere concernenti alcune materie specifiche, tra cui l'approvazione del *budget* e del *business plan* della società e la nomina dell'Amministratore Delegato.
A esito dell'operazione, dunque, in considerazione anche dei patti ora descritti, Elemaster sarà soggetta al controllo congiunto di QuattroR e della Cogliati Holding S.r.l.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa.
5. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a. I mercati rilevanti

6. Sotto il profilo merceologico, considerata l'attività della società acquisita, in linea con i precedenti nazionali e comunitari il mercato rilevante è quello della fornitura di "EMS"[1]. Tale mercato include una vasta gamma di servizi, prestati nell'ambito della fornitura di prodotti e componenti elettroniche agli OEMs, quali: la progettazione, la messa in sicurezza, la produzione, l'assemblaggio, le attività di *testing*, i servizi post-vendita, ecc. Si tratta di servizi che vengono generalmente affidati in *outsourcing* dagli OEMs a imprese attive nei settori dell'elettronica.
Ai fini della valutazione della presente concentrazione, non appare necessario procedere a una più dettagliata definizione del mercato del prodotto all'interno degli "EMS", ad esempio per settore di destinazione di tali servizi, in quanto anche nell'ipotesi più restrittiva l'operazione non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza esistenti.

---

[1] Cfr., tra gli altri, , provvedimento n. 24199 del 31 gennaio 2013, C11885 - *Idea Capital Funds società di gestione del risparmio-Cogliati Holding/Elemaster Tecnologie Elettroniche*, in Bollettino n.6/2013; provvedimento n. 22309 del 13 aprile 2011, C11006 - *Jabil Circuit Netherlands/F-I Holding Company*, in Bollettino n. 15/2011; provvedimento. n. 20173 del 29 luglio 2009, C10178 - *Ericsson Eesti Aktsiaselts/Ramo di azienda di Aktsiaselts Elcoteq Tallinn*, in Bollettino n. 32/2009; Commissione europea, M.8415 - *Ennoconn / S&T* del 12 maggio 2017; Commissione europea, M.8109 - *FIH Mobile / Feature Phone Business of Microsoft Mobile* del 22 settembre 2016; Commissione europea, M.8023 - *Hon Hai Precision / Sharp* del 20 giugno 2016.

7. Sotto il profilo geografico, secondo la prassi nazionale e comunitaria, il mercato del prodotto ha una dimensione geografica coincidente quanto meno con il territorio dell'Unione europea[2], in ragione della mancanza di elevate barriere all'ingresso, dei bassi costi di trasporto degli "EMS" e dei prodotti ai quali sono destinati. In ogni caso, la precisa definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto l'operazione, anche nell'ipotesi più restrittiva di considerare l'area geografica rilevante coincidente con il territorio nazionale, non è idonea a generare effetti anticoncorrenziali.

b. Effetti dell'operazione

8. Secondo stime fornite dalla società notificante, nel 2022 il valore complessivo degli "EMS" è stato di circa 48 miliardi di euro a livello di Unione europea e di circa 2,5 miliardi di euro a livello nazionale.
Su tale mercato Elemaster detiene una quota di *[inferiore all'1%]* nel territorio dell'Unione europea e di circa il *[5-10%]* a livello nazionale, mentre QuattroR non è presente né direttamente né tramite proprie controllate.
9. Pertanto, considerato che l'operazione comunicata non comporta alcuna sovrapposizione orizzontale di quote di mercato o integrazione verticale, si ritiene che la stessa non sia idonea a sollevare criticità concorrenziali nel mercato di riferimento, non determinandone modifiche strutturali sostanziali.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

[2] Cfr. nota 1.

C12589 - IQ-EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND)/PS NAVI
Provvedimento n. 31007

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società IQ-EQ Fund Management (Ireland) Limited, pervenuta il 22 novembre 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. IQ-EQ Fund Management (Ireland) Limited (di seguito, "IQ-EQ") è una società di diritto irlandese attiva nella prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio e abilitata all'istituzione e gestione di fondi comuni di investimento. Nel 2023 IQ-EQ ha istituito il Fondo Vajolet, fondo comune di investimento alternativo italiano multi-comparto di tipo chiuso. Inoltre, dal febbraio 2019 IQ-EQ gestisce il fondo comune di investimento denominato "Fi.Nav." (di seguito, "Fondo Finav"), che ha quale oggetto tipico di investimento *asset* nel settore del trasporto marittimo non di linea di merci, quali navi, crediti vantati da banche o altri intermediari finanziari nei confronti di società armatoriali, nonché titoli di capitale e strumenti finanziari emessi da società armatoriali. In particolare, Fondo Finav detiene il controllo esclusivo di Finav Holding S.p.A., *holding* dell'omonimo gruppo che include Finav One Limited, società di diritto maltese, e Finav Italy 1 S.r.l. e Finav Italy 3 S.r.l., società di diritto italiano, tutte controllate interamente e tutte attive nel trasporto marittimo non di linea di merci (di seguito, "Gruppo Finav"). Nel 2022, il fatturato consolidato realizzato in Italia da IQ-EQ e dalle società controllate dai fondi che gestisce è risultato pari a circa *[100-532]*[*] milioni di euro.

2. PS Navi S.p.A. (di seguito, "PS Navi") è una società di diritto italiano il cui capitale è interamente detenuto da K Equisy Italy 2, *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese. PS Navi è azionista unico di Premuda S.p.A. ("Premuda"), *holding* dell'omonimo gruppo che include Prefin S.r.l. e CSM Italy S.r.l., società di diritto italiano controllate rispettivamente al 70%[1] e 30%, Premuda Malta Holding Ltd, società di diritto maltese controllata interamente, e Aistone Green S.r.l., società di diritto italiano controllata al 50%, attive nel trasporto marittimo non di linea

[*] Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

[1] Il rimanente 30% di Prefin S.r.l. è controllato da Finav Italy 1 S.r.l., società del Gruppo Finav.

di merci (di seguito, "Gruppo Premuda"). Nel 2022, il fatturato consolidato realizzato in Italia da PS Navi e dal Gruppo Premuda è risultato pari a circa *[700-1.000]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. A esito dell'operazione di concentrazione comunicata (di seguito, "Operazione") IQ-EQ acquisirà, in qualità di società di gestione del Fondo Vajolet e in nome e per conto dello stesso, il controllo esclusivo di PS Navi e, di conseguenza, della società da essa interamente detenuta, Premuda, e sulle società del Gruppo Premuda. L'Operazione non prevede altre restrizioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONI DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1. I mercati rilevanti

5. In ragione dell'operatività delle Parti, i mercati coinvolti dall'Operazione riguardano il trasporto marittimo non di linea. Secondo la prassi decisionale dell'Autorità[2], il trasporto marittimo non di linea si distingue dal trasporto marittimo di linea per l'assenza di un servizio con partenze a giorni ed orari regolari, preventivamente resi noti ai potenziali clienti. L'attività di trasporto marittimo in esame, denominata anche *tramp* o *bulk*, ha invece luogo su specifiche esigenze del cliente, che determina autonomamente la quantità da trasportare ed il relativo prezzo, offrendo quindi tali condizioni al mercato del trasporto marittimo, spesso per il tramite di intermediari (i *broker*).

6. Le Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo sullo spazi economico europeo ai servizi di trasporto marittimo[3] e le Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE ai servizi di trasporto marittimo[4] individuano alcuni criteri utili per la definizione dei mercati rilevanti nel settore del trasporto marittimo non di linea, quali ad esempio (i) la tipologia delle merci trasportate, (ii) il tipo di nave, (iii) la grandezza delle navi, espressa in termini di capacità, e (iv) il tipo di contratto che lega la società di trasporto al cliente.

---

[2] Cfr. provvedimento n. 2813 del 16 febbraio 1995, C1935 - *Coeclerici Holding / Sidermar di navigazione*, in Bollettino n. 7/1995, e provvedimento n. 2472 del 16 novembre 1994, C1733 - *Coeclerici Logistic International/Fermar*, in Bollettino n. 16/1994.

[3] GU C 35 del 9 febbraio 2012, p. 26.

[4] GU C 245 del 26 settembre 2008, p. 2.

7. La tipologia di merci trasportate è variabile e dipende dalle esigenze del cliente. Merci come carbone, minerali e cascami per la metallurgia, sali e minerali non ferrosi, prodotti metallurgici, granaglie, e concimi, nel complesso definite come "rinfuse secche", possono essere trasportate da navi (c.d. navi *dry*) che offrono genericamente capacità di trasporto merci, indipendentemente dalla tipologia di merce. Le navi *dry*, infatti, sono fungibili e possono essere adattate al trasporto di un particolare tipo di merci a costi trascurabili e a breve termine. Per quanto riguarda le cd. "rinfuse liquide" (*i.e.* prodotti petroliferi, agenti chimici e oli vegetali), il trasporto deve essere invece effettuato da navi appositamente predisposte a tal scopo, i cd. *tanker*. Pertanto, è innanzitutto possibile distinguere tra (i) mercato del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse secche" e (ii) mercato del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse liquide".

8. Per quanto riguarda la capacità delle navi, in passato, la Commissione Europea[5] ha valutato la possibilità di definire mercati rilevanti separati in base a diversi *range* di capacità delle navi, in quanto navi di piccola capacità (*i.e.* inferiore a 10.000 DWT) potrebbero non essere sostituibili rispetto a navi di grande capacità (*i.e.* superiore a 60.000 DWT) per caratteristiche ed uso[6]. Nel caso di specie, non appare necessario segmentare in maniera più ristretta il perimetro merceologico del mercato rilevante, dal momento che l'esito della valutazione della presente operazione non cambierebbe qualunque fosse la definizione adottata.

9. Per quanto riguarda il tipo di contratto che lega la società di trasporto al cliente, sia per il mercato del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse secche" sia per quello del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse liquide" le Parti riportano che i contratti di trasporto sono liberamente negoziati e generalmente afferiscono a due tipologie, ossia contratti annuali/pluriennali o contratti *spot*. In quanto negoziati conformemente alle condizioni della domanda e dell'offerta, i prezzi dei servizi sotto le due tipologie di contratto sono correlati, ed i clienti possono scegliere quale tipo di contratto sottoscrivere in base alle condizioni vigenti. Come anche sottolineato dalla Commissione Europea[7], è dunque ragionevole assumere che vi sia sostituibilità lato domanda tra i vari tipi di contratto.

10. In virtù di quanto esposto sopra, i mercati coinvolti dall'Operazione possono essere distinti in: (i) mercato del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse secche" e (ii) mercato del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse liquide".

11. Con riferimento alla definizione geografica dei mercati sopra menzionati, nella sua prassi decisionale l'Autorità[8] ha evidenziato che, poiché i mercati non concernono il trasporto di linea e la clientela si rivolge indifferentemente ad uno degli operatori attivi, quale che sia la tratta da servire, non è possibile identificare un determinato fascio di rotte che costituisca l'ambito geografico

---

[5] M.5346 - *APMM / Broström*, del 14 gennaio 2019.

[6] Navi più piccole possono raggiungere porti dove c'è bassa domanda e porti con restrizioni sul pescaggio, e consentono ai clienti di inviare spedizioni piccole e regolari per consegne tempestive; infatti, sono spesso utilizzate per il commercio costiero e a corto raggio. Le navi più grandi, invece, richiedono strutture di stoccaggio ma sono più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante e dei costi (in termini di costo di trasporto per tonnellata di prodotto, in quanto il carico di una grande quantità di merci produce economie di scala): per questo vengono spesso impiegate per il commercio a lungo raggio.

[7] M.5346 - *APMM / Broström*, cit..

[8] Cfr. provvedimento n. 2813 del 16 febbraio 1995, C1935 - *Coeclerici Holding / Sidermar di Navigazion*e, cit. e provvedimento n. 2472 del 16 novembre 1994, C1733 - *Coeclerici Logistic International/Fermar*, cit..

rilevante. In due precedenti[9], l'Autorità ha pertanto esteso il perimetro geografico al complesso delle rotte internazionali che hanno per origine o destinazione i porti italiani, ma solo dal momento che le navi utilizzate dalle imprese interessate erano principalmente destinate ai traffici internazionali ed intercontinentali di merci da e per i porti italiani.

12. Nel caso di specie, non è possibile affermare che le navi della flotta delle Parti operino principalmente su rotte con origine o destinazione porti italiani. Secondo i dati forniti dalle Parti sulle tratte effettuate dalle navi dei due gruppi durante il 2022, emerge infatti che solo il *[1-5%]* delle tratte delle navi *dry* e il *[10-15%]* delle tratte delle navi *tanker* hanno avuto come origine o destinazione porti italiani. In merito a una possibile estensione del perimetro geografico al complesso delle rotte internazionali che hanno per origine o destinazione i porti del bacino del Mar Mediterraneo, le analisi dei dati forniti dalle Parti hanno evidenziato che solo il *[5-10%]* delle tratte delle navi *dry* e il *[20-25]* delle tratte delle navi *tanker* hanno avuto come origine o destinazione porti del bacino del Mar Mediterraneo.

13. Pertanto, come anche ritenuto dalle Parti, il perimetro geografico rilevante per il mercato del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse secche" e per il mercato del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse liquide" deve intendersi esteso al complesso delle rotte internazionali.

IV.2. Effetti dell'Operazione sui mercati interessati

14. Dal punto di vista orizzontale l'Operazione non appare idonea a generare effetti anticoncorrenziali. Infatti, secondo i dati forniti la quota di mercato congiunta delle Parti, riferita al 2022 e calcolata sui volumi trasportati, risulta inferiore all'1% sia nel mercato del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse secche" sia per il mercato del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse liquide". In questi mercati sono attivi, peraltro, numerosi operatori[10] che detengono e/o gestiscono flotte più ampie di quelle delle Parti: secondo quanto riferito dalle Parti, nel mercato del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse secche" i primi quindici operatori operano tra le settantanove e le trecentotrenta navi ciascuno, mentre nel mercato del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse liquide", i primi quindici operatori operano tra le settantasei e le centosettantasette navi ciascuno.

15. L'Operazione non appare idonea a generare effetti anticoncorrenziali nemmeno dal punto di vista verticale. Il Gruppo Premuda, infatti, fornisce al Gruppo Finav servizi di natura amministrativa (quali la tenuta contabile), di gestione commerciale (quale il reperimento di impeghi, equiparabile all'attività dei *broker*) e di gestione tecnica (quale la manutenzione nei porti di scalo). Servizi simili sono offerti da numerosi altri operatori e non possono qualificarsi come *input* rilevante per i mercati *downstream* del trasporto marittimo non di linea di merci; inoltre, il fatturato generato dal Gruppo Premuda tramite la fornitura di tali servizi non è significativo[11] e, in ogni caso, l'Operazione si

---

[9] *Ibidem*.

[10] A titolo di esempio: China COSCO Shipping, Nippon Yusen Kaisha, Wisdom Marine Group, China Dev Bank (CDB) e Star Bulk Carriers nel mercato del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse secche"; China COSCO Shipping, China Merchants, Mitsui OSK Lines, BW Group e Scorpio Group nel mercato del trasporto marittimo non di linea di merci costituite da "rinfuse liquide".

[11] Complessivamente circa *[1-5]* milioni di euro.

tradurrebbe in una mera internalizzazione di tale rapporto di fornitura, con effetti benefici in ragione dell'eliminazione della doppia marginalizzazione.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1929 - PROVINCIA DI SAVONA - SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DEI COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE

Roma, 6 ottobre 2023

Provincia di Savona

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 2 ottobre 2023, ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alla deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 30 dell'8 agosto 2023, recante "*Area Omogenea per la gestione dei rifiuti della provincia di Savona – Affidamento a S.A.T. S.p.A. del servizio di gestione dei rifiuti per tutti i Comuni appartenenti al Bacino di Affidamento Provinciale*", oggetto di pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'apposita sezione "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" in data 8 agosto 2023.
Tale deliberazione ha ad oggetto l'affidamento *in house* da parte della Provincia di Savona alla società S.A.T. S.p.A. del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei 65 Comuni del Bacino di Affidamento "Provinciale" appartenenti al territorio della Provincia di Savona con durata pari a 15 anni.
L'Autorità intende svolgere alcune considerazioni in merito a diversi profili di criticità concorrenziale dell'operazione, relativi in particolare: (i) alla partecipazione della Provincia di Savona al capitale sociale di un soggetto incaricato della gestione di un servizio pubblico locale a rete e (ii) alla motivazione qualificata circa la forma di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato.

(i) Sulla partecipazione dell'ente di governo nel soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti urbani

La deliberazione adottata dalla Provincia di Savona appare innanzitutto viziata in quanto quest'ultima, in qualità di ente di governo dell'Area Omogenea coincidente con il territorio provinciale, partecipa al capitale sociale del soggetto incaricato della gestione di un servizio pubblico locale a rete, in violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 201/2022.
Si rammenta che l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 vieta agli Enti di Governo dell'Ambito o alle Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali di

partecipare direttamente o indirettamente ai soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici locali a rete.

L'articolo 33, comma 1, ha tuttavia precisato che, in via transitoria, tale divieto non si applica alle partecipazioni degli Enti di Governo dell'Ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani "*in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto*". Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo ha differito la decorrenza di tale divieto alla data del 30 marzo 2023 con riferimento alle sole partecipazioni degli Enti di Governo d'Ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani e al fine di consentire l'attuazione dei piani di ambito in via di definizione[1].

Al fine di chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 33, comma 1, del d.lgs. 201/2022, la Sezione di controllo della Corte dei conti della Campania, con la deliberazione n. 13/2023/PASP del 10 febbraio 2023[2], ha precisato che: "*con riferimento a due tipologie di servizi a rete (servizio idrico integrato e servizi di gestione dei rifiuti urbani), la norma de qua fa salvi gli affidamenti in essere alla data (31/12/2022) di entrata in vigore del decreto di riordino dei SPL, esonerando gli enti di governo dei rispettivi ambiti, per la durata degli affidamenti stessi, dall'osservanza del divieto divisato dall'art. 6, comma 2*".

L'Autorità condivide la posizione espressa dalla Corte dei conti, in quanto la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 33, comma 1, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani, dovrebbe essere quella - come la medesima norma recita - di "*piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza*". Al riguardo, si sottolinea che le riforme abilitanti contenute nel PNRR tendono a limitare, nel settore dei servizi pubblici locali, il ricorso al modello dell'autoproduzione quando non giustificato. Nell'ambito delle riforme abilitanti in tema di promozione della concorrenza, finalizzate alla rimozione di barriere all'entrata nei mercati, il PNRR prevede, infatti, un ricorso più responsabile alle gestioni *in house*.

Pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che essa non rientri nel campo di applicazione della disposizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 33, in quanto la Provincia di Savona non aveva un "*affidamento in essere*" alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 201/2022, essendo stato tale affidamento disposto soltanto con la deliberazione n. 30 dell'8 agosto 2023.

Né al caso di specie può ritenersi applicabile il differimento del divieto sancito dal comma 2 dell'articolo 33, posto che entro la data del 30 marzo 2023 la nuova delibera di affidamento non era stata adottata, né era intervenuta la stipulazione di un nuovo contratto di servizio e, quindi, non poteva di fatto dirsi validamente in essere alcun affidamento.

Si ritiene pertanto che la decisione della Provincia di Savona di affidare la gestione *in house* del servizio ad una società direttamente partecipata si ponga in violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 201/2022.

---

[1] La deroga introdotta dall'articolo 33, comma 2, trae origine dalla necessità di "*consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione*" e quindi di permettere agli Enti di Governo di completare, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 201/2022, un processo già avviato e in via di definizione. Cfr. al riguardo i precedenti pareri *ex* articolo 21-*bis*: S4645 - *ATO Benevento/costituzione Newco gestione integrata rifiuti solidi urbani* del 9 maggio 2023 pubblicato nel Bollettino n. 33/2023 del 28/08/2023; S4652 - *ATO1 Napoli/acquisto partecipazione sociale Sapna SPA* del 12 maggio 2023, S4653 - *ATO2 Napoli/acquisto partecipazione sociale Sapna SPA* del 12 maggio 2023 e S4654 – *ATO3 Napoli/acquisto partecipazione sociale Sapna SPA* del 12 maggio 2023, pubblicati nel Bollettino n. 28/2023 del 24/07/2023.

[2] In termini, anche le deliberazioni della Sezione di controllo della Corte dei conti della Campania n. 85/2023/PASP del 29 marzo 2023 e n. 147/2023/PASP del 27 aprile 2023.

(ii) Sulla motivazione circa la forma di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato

Per gli affidamenti a società *in house* di servizi pubblici locali di rilevanza economica il citato d.lgs. n. 201/2022 prevede che, prima della procedura di affidamento, l'ente debba dar conto, in una apposita relazione, degli esiti della valutazione sulla scelta della modalità di gestione (articolo 14, commi 2 e 3). Nel caso di affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, inoltre, gli enti locali adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio (articolo 17, comma 2) [3].

La relazione redatta ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 201/2022, allegata alla deliberazione n. 30 dell'8 agosto 2023 (anche "Relazione") offre alcune argomentazioni a sostegno del mancato ricorso al mercato e, più in particolare, della scelta di affidare il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani alla S.A.T. S.p.A. con modalità *in house*.

In tal proposito, l'affermazione per la quale la gestione *in house providing* consente di modificare più agevolmente il servizio in caso di mutate esigenze e di garantire al meglio il raggiungimento degli obiettivi prefissati, rispetto al rapporto con un gestore terzo, regolato da pattuizioni contrattuali difficilmente modificabili senza ulteriori aggravi per l'Ente, risulta generica e non circostanziata. Difatti, un contratto di servizio, quale strumento di regolazione del rapporto tra ente affidante e gestore, è normalmente stipulato anche in caso di *in house providing*, come può confermarsi nel caso specifico, essendone allegata la bozza alla deliberazione di affidamento. Di qui, anche ammettendo che le negoziazioni per modulare diversamente gli elementi contrattuali in caso di mutate esigenze di servizio possano risultare agevolate dalla natura *in house* del gestore, non può di certo affermarsi che i costi di transazione siano in virtù della stessa inesistenti o annullati. Dunque, la conclusione che non ci siano aggravi per l'Ente nell'introdurre modifiche alle modalità di esecuzione del servizio in caso di *in house providing* non può ritenersi fondata.

In merito all'argomento dell'assenza di scopo di lucro nell'in *house providing* e alla conseguente possibilità di agire in maniera meno vincolata con riguardo al "*grado di redditività economica di*

---

[3] In particolare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022, la deliberazione di affidamento del servizio dovrà basarsi su una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 201/2022, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022. Inoltre, in base al comma 4 del medesimo articolo 17, per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio.
Fino al 31 dicembre 2022, tali affidamenti dovevano avvenire in base ad apposita relazione dell'ente affidante *ex* articolo 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, che desse conto "*delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta*". Tale norma è stata abrogata dall'articolo 37, comma 1, lett. h) del citato d.lgs. n. 201/2022. Si ricorda, inoltre, che l'onere di motivazione rafforzata per gli affidamenti *in house* era previsto anche dall'articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (secondo cui le stazioni appaltanti devono dar conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta). Il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, prevede ora, all'articolo 7, comma 3, che l'affidamento *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal d.lgs. n. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali.

ciascun intervento", si evidenzia che il confronto tra le diverse modalità di affidamento deve necessariamente giocarsi su una base comune costituita dal principio di copertura integrale dei costi, condizione essenziale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli affidamenti e alla convenienza economica dell'operazione, come già affermato dall'Autorità in alcuni dei suoi più recenti interventi di *advocacy*[4].

In merito alle argomentazioni, più specificatamente legate alla scelta di S.A.T. S.p.A. quale società *in house* a cui affidare il servizio, l'Ente ugualmente offre argomentazioni non circostanziate. In particolare, l'Ente non compie alcuno sforzo per motivare la propria scelta sul piano della comparazione tra le alternative praticabili in base ai dati esperienziali disponibili, giudicando sufficiente a soddisfare l'onere motivazionale il fatto in sé che la S.A.T. S.p.A. sia già attiva nel servizio in diversi Comuni. Ciò non pare tuttavia sufficiente a giustificare l'affidamento "*in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche*", come richiesto all'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022.

Allo stesso modo, le considerazioni sui miglioramenti qualitativi previsti nel Piano Industriale di S.A.T. S.p.A., risultano privi di riferimenti ai risultati raggiungibili e/o raggiunti in altre realtà comparabili e/o attraverso le altre alternative praticabili. Si rammenta a tal proposito che l'articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 richiede di tenere conto nella valutazione sulla scelta della modalità di affidamenti dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative.

Ancora in relazione a quanto richiesto dall'articolo 17, comma 2, vi sono riferimenti al fatto di aver tenuto conto del metodo tariffario MTR-2 di ARERA nella predisposizione del PEF, ma non vi sono evidenze di aver considerato gli altri atti e indicatori prescritti da ARERA, quali, ad esempio, il valore dell'equa remunerazione del capitale e/o i parametri di qualità del servizio.

Per quanto riguarda la durata dell'affidamento, si rileva un elemento di incoerenza tra la durata deliberata e il periodo di riferimento dei prospetti del PEF, che segnano come inizio dell'affidamento il 1° luglio 2023 e riportano la proiezione delle grandezze economico-finanziarie fino all'anno 2039 incluso, totalizzando dunque un periodo più ampio[5]. Si ricorda a tal proposito che gli articoli 14, comma 4, e 17, comma 4, del d.lgs. n. 201/2022 richiedono di allegare un PEF che contenga la proiezione di costi, ricavi, investimenti e relativi finanziamenti "*per l'intero periodo di durata dell'affidamento*" e del resto non si vede come possa essere giustificata una proiezione temporale del PEF più estesa rispetto alla durata dell'affidamento. Pertanto, gli attuali prospetti e la relativa pianificazione, comprendendo un lasso di tempo più lungo, non sono idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'affidamento.

In merito alle ragioni economico-finanziarie della scelta compiuta, la Relazione mostra il confronto tra la somma dei costi totali del servizio nei 65 Comuni del Bacino di Affidamento "Provinciale" nell'anno 2023 e i costi totali in base al nuovo progetto di affidamento, dal quale emerge un costo leggermente superiore (+3,6%), ma giudicato ampiamente giustificato dai miglioramenti qualitativi

---

[4] Cfr. al riguardo i precedenti pareri *ex* articolo 21-*bis*: S4645 - *ATO Benevento/costituzione Newco gestione integrata rifiuti solidi urbani del 9 maggio 2023* pubblicato nel Bollettino n. 33/2023 del 28/08/2023; S4652 - *ATO1 Napoli/acquisto partecipazione sociale Sapna SPA del 12 maggio 2023*, S4653 - *ATO2 Napoli/acquisto partecipazione sociale Sapna SPA del 12 maggio 2023* e S4654 – *ATO3 Napoli/acquisto partecipazione sociale Sapna SPA del 12 maggio 2023*, pubblicati nel Bollettino n. 28/2023 del 24/07/2023.

[5] Si veda l'"*Allegato 1 - Prospetto di conto economico*" del PEF.

del servizio proposto da S.A.T. S.p.A.[6]. Nella Relazione, tuttavia, non sono presenti valutazioni di confronto con altre realtà paragonabili.
La società che ha asseverato il PEF riporta inoltre che "*il costo per abitante del servizio risulta in linea con i dati storici degli esercizi 2020 e 2021 registrati da SAT e con i dati comunicati dall'"istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale" (ISPRA) con riferimento alla regione Liguria e al Nord Italia*", senza tuttavia esplicitare i dati numerici alla base di tale affermazione. Il Piano Industriale di S.A.T. S.p.A. indica 272,41€ quale costo pro-capite medio annuo. Dall'ultima edizione del Rapporto Rifiuti Urbani 2022 di ISPRA[7], risulta che il costo totale pro-capite della Liguria è di 263,3€/ab, il più alto tra le regioni italiane, mentre la media nel Nord Italia è di 165,58€/ab. L'affermazione dunque non trova riscontro nei dati, soprattutto con riferimento al costo pro-capite medio annuo del Nord Italia, di gran lunga inferiore a quello preventivato da S.A.T. S.p.A..
In ragione di quanto sopra rappresentato, si ritiene che la Provincia di Savona abbia offerto argomentazioni insufficienti a rappresentare la legittimità della scelta di affidare *in house* il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani alla società S.A.T. S.p.A. nel Bacino di Affidamento "Provinciale", in particolare relativamente all'obbligo di illustrare i benefici per la collettività, anche tenendo conto dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative e dei risultati conseguiti dalla gestione pregressa, in contrasto con gli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022.

* * *

In conclusione, la deliberazione della Provincia di Savona, avente ad oggetto l'affidamento *in house* alla società S.A.T. S.p.A del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel Bacino di Affidamento "Provinciale" coincidente con il territorio provinciale con l'esclusione del Capoluogo, per un periodo di 15 anni, sia illegittima per i seguenti motivi:
(i) la partecipazione della Provincia di Savona al capitale sociale del soggetto incaricato della gestione di un servizio pubblico locale a rete, in violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 201/2022;
(ii) la significativa carenza di motivazione qualificata relativa alla forma di affidamento scelta e alle ragioni del mancato ricorso al mercato, in violazione degli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022.
L'Autorità ritiene che in ragione dei descritti profili di illegittimità della deliberazione, le descritte violazioni abbiano un evidente impatto anticoncorrenziale, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel Bacino di Affidamento "Provinciale" tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti idonea a garantire, a beneficio degli utenti, che il servizio sia

[6] Per precisione, si nota che la cifra indicata per i costi totali del nuovo affidamento a S.A.T. S.p.A. pari a 58.923.461,78€ (senza indicazione dell'anno di riferimento ma presumibilmente riferita all'anno 2023) non è agevolmente rintracciabile dai prospetti del PEF, né da quanto riportato nel Piano Industriale. Dai prospetti del PEF, infatti, i costi totali del nuovo servizio a regime, stimati sulla base dei dati 2023, sono calcolabili nella misura di 56.198.368€ (dato ricavato dalla tabella a pag. 6 della "*Relazione al Piano economico patrimoniale e finanziario pluriennale servizio Igiene urbana Provincia di Savona*"), mentre nel Piano Industriale si riporta che i costi totali annuali del servizio di igiene urbana sono pari a 55.497.832€ ("*Piano Industriale*" di S.A.T. S.p.A., pag. 88). Ad ogni buon conto, le cifre così ottenute sono inferiori a quella contenuta nella Relazione, quindi più favorevoli al progetto di affidamento alla S.A.T. S.p.A..

[7] https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2022

espletato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche. Del resto, la recente disciplina introdotta dal d.lgs. n. 201/2022 si pone come obiettivo, tra gli altri, la "*tutela e la promozione*" della concorrenza (cfr. articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022).
Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, la Provincia di Savona dovrà comunicare all'Autorità, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali che sottendono alle normative violate, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Comunicato in merito all'adeguamento della Provincia di Savona al parere motivato espresso dall'Autorità* ex *articolo 21*-bis *della legge n. 287/1990, avente a oggetto la deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 30 dell'8 agosto 2023

L'Autorità, nella sua adunanza del 2 ottobre 2023, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, sulla deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 30/2023, avente a oggetto l'affidamento *in house* alla società S.A.T. S.p.A. delle attività di organizzazione e gestione del servizio integrato di igiene urbana nei sessantacinque Comuni appartenenti al Bacino di Affidamento "Provinciale" afferente al territorio della Provincia di Savona, per una durata di quindici anni, a partire da luglio 2023.
L'Autorità ha, infatti, ritenuto che tale deliberazione sia illegittima per i seguenti motivi: (i) per la stessa partecipazione della Provincia di Savona al capitale sociale del soggetto incaricato della gestione di un servizio pubblico locale a rete, in violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 201/2022; (ii) per la significativa carenza di motivazione qualificata relativa alla forma di affidamento scelta e alle ragioni del mancato ricorso al mercato, in violazione degli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022.
Il 5 dicembre scorso la Provincia di Savona ha fornito riscontro al parere motivato, inviando la deliberazione con la quale ha approvato il recesso dalla partecipazione al capitale sociale della società S.A.T. S.p.A. a seguito della ricezione del parere motivato in oggetto e fornendo ulteriori elementi di valutazione inerenti alla motivazione qualificata relativa alla forma di affidamento scelta e alle ragioni del mancato ricorso al mercato.
Pertanto, preso atto dell'adeguamento della Provincia di Savona al parere motivato del 2 ottobre 2023, trasmesso in data 6 ottobre 2023, l'Autorità ha deliberato, nella riunione del 19 dicembre 2023, di non proporre ricorso al TAR Liguria contro la determinazione in oggetto.

AS1930 - COMUNE DI JESOLO (VE) - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Roma, 12 dicembre 2023

Comune di Jesolo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 5 dicembre 2023, ha ritenuto di svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Jesolo.

L'Autorità, infatti, tenuto conto del processo attualmente in atto di revisione della disciplina comunale in tema di rilascio di concessioni demaniali marittime finalizzata all'adeguamento della stessa ai principi enunciati dalla giurisprudenza nazionale e unionale, ha ritenuto opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito alle procedure da seguire per l'assegnazione delle concessioni in questione, al fine di fornire un contributo nell'ambito del predetto processo di revisione.

Innanzitutto, l'Autorità valuta favorevolmente la decisione del Comune di voler adeguare le proprie procedure per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative ai principi di trasparenza, imparzialità, rispetto della *par condicio* e tutela della concorrenza derivanti dalla disciplina e giurisprudenza nazionale e unitaria.

Parimenti meritevole di apprezzamento è la scelta del Comune di chiedere che, nell'ambito del procedimento di rilascio di una nuova concessione marittima a seguito di istanza di parte, venga presentato un programma di investimenti e la presentazione di un piano economico finanziario, purché tale misura sia conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità e non si traduca in un ostacolo alla partecipazione alla procedura per microimprese e piccole imprese.

Con riguardo al modello procedimentale da seguire per il rilascio delle concessioni, sarebbe auspicabile che venissero previste forme procedimentali di avvio d'ufficio piuttosto che su istanza di parte.

Inoltre, il Comune dovrebbe declinare sin dall'atto di avvio della procedura, in maniera oggettiva, trasparente non discriminatoria e proporzionata, tutti i criteri che lo stesso intende valutare nell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime con il relativo punteggio massimo attribuibile. In tal senso, sarebbe opportuna da parte del Comune una modifica dell'articolo 27 del Regolamento dell'uso del demanio marittimo del 2015 al fine di indicare con maggiore dettaglio i criteri di valutazione delle istanze ricevute, in linea con le indicazioni che possono essere desunte dall'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva "servizi" o "Bolkestein").

Più in generale si osserva che nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 17/2021 e 18/2021[1], con specifico riguardo ai criteri da utilizzare nel bando di gara, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, al fine di garantire criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi, tali da consentire a tutti gli operatori economici un accesso effettivo alle opportunità economiche offerte dalle concessioni, detti criteri "*dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all'oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara. Nell'ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della* par condicio*, consentano anche di valorizzare l'esperienza professionale e il* know how *acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi (e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri*)". Secondo il Consiglio di Stato, la previsione di tali criteri, in ogni caso, non può tradursi "*in una sorta di sostanziale preclusione all'accesso al settore di nuovi operatori*".
L'Autorità suggerisce altresì una modifica degli articoli 25 e 26 del predetto Regolamento d'uso comunale, nella misura in cui limitano la concorrenza tra operatori.
Da un lato, l'articolo 25 ammette la domanda di concessione in concorrenza solo nel caso in cui sia compatibile con i vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale. Al riguardo, si rappresenta che la presenza di vincoli ambientali e paesaggistici non può tradursi *tout court* in un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali. Ferma restando la decisione discrezionale dell'Amministrazione in merito alla scelta di assegnare una concessione in un'area sottoposta a tale tipologia di vincolo, laddove il Comune decida di procedere in tal senso, tale scelta non può andare a detrimento del libero spiegarsi della concorrenza che ben può trovare luogo nella procedura avviata per l'assegnazione della concessione.
Dall'altro lato, l'articolo 26 accorda un'immotivata preferenza alle domande di concessione delle strutture ricettive sull'arenile prospiciente. Anche tale previsione, riconoscendo un vantaggio a priori a determinati soggetti, indipendentemente dal contesto concorsuale, è suscettibile di tradursi in una limitazione della concorrenza e, pertanto, dovrebbe essere sostituita con una disposizione che preveda la piena equipollenza tra le domande dei diversi aspiranti.
Infine, non si ritiene condivisibile la previsione, di cui all'articolo 33 del Regolamento d'uso comunale, relativa al possibile rinnovo della concessione. In merito, si rileva che tale previsione contrasta con l'articolo 12, comma 2, della direttiva 2006/123/CE, ai sensi del quale è in ogni caso vietato prevedere una procedura di rinnovo automatico della concessione. Inoltre, per effetto di tale previsione, si determinerebbe una chiusura del mercato alla concorrenza per un lungo periodo, pari a ulteriori dieci anni rispetto ai cinque previsti, impedendo di cogliere i benefici derivanti dal periodico affidamento mediante procedure competitive delle concessioni balneari. È, quindi, necessario che il Comune proceda, allo scadere della concessione, a indire una nuova procedura competitiva.

---

[1] Appare opportuno precisare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 23 novembre 2023, n. 32559, nel cassare con rinvio al Consiglio di Stato la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 18/2021 per diniego o rifiuto di giurisdizione, ha rigettato la richiesta di enunciare "*i principi di diritto nell'interesse della legge sulle questioni trattate nei restanti motivi assorbiti, sulle quali spetterà al Consiglio di stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri legislativi loro spettanti*".

Con riferimento alla durata, si ribadisce che, al fine di non vanificare il ricorso a procedure concorrenziali di assegnazione, le concessioni dovrebbero avere una durata limitata, commisurata al valore della concessione e alla sua complessità organizzativa. Gli investimenti dovrebbero essere proporzionati alla durata della concessione, la quale, a sua volta, non dovrebbe eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e un'equa remunerazione del capitale investito. Il valore di eventuali investimenti effettuati dal gestore uscente e non ancora ammortizzati al temine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario, può essere posto a base d'asta nella successiva procedura selettiva. In tal modo, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi ad effettuare gli investimenti.

L'Autorità invita il Comune di Jesolo a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP365 - FACILE ENERGY-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE
Provvedimento n. 31008

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito Codice del consumo);

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO il proprio provvedimento n. 30422 del 13 dicembre 2022, con il quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere da Facile Energy S.r.l., consistenti nell'attivazione non richiesta di forniture di energia elettrica e gas e nell'ingiustificato addebito degli oneri di sistema;

VISTA la propria delibera n. 30632 del 9 maggio 2023, con la quale l'Autorità ha contestato a Facile Energy S.r.l. la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo;

VISTO il proprio provvedimento del 9 maggio 2023, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso la sede del Professionista;

VISTE le proprie decisioni del 1° agosto 2023 e del 10 ottobre 2023 con ciascuna delle quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del *Regolamento,* è stata disposta la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie e per assicurare il contraddittorio;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La società Facile Energy S.r.l., in qualità di Professionista, ai sensi dell'articolo 18, lett. *b*), del Codice del consumo (di seguito anche "Facile Energy", il "Professionista" o la "Società"), attiva

nella fornitura di energia elettrica e gas naturale, con fatturato, al 31 dicembre 2022, pari a *[40.000.000-50.000.000]** euro[1].

II. PREMESSA

Il provvedimento dell'autorità del 13 dicembre 2022

2. Con provvedimento n. 30422 del 13 dicembre 2022, l'Autorità, ad esito del procedimento istruttorio PS12298, ha accertato a carico di Facile Energy: *A)* una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25 e 26, lettera *f*), in combinato disposto con l'articolo 66 *quinquies* del Codice del consumo, articolata nelle seguenti condotte: *i)* conclusione di contratti e attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore (attivazioni non richieste, di seguito anche "ANR"); *ii)* diffusione di informazioni ingannevoli e omissive al fine di ottenere la conclusione dei contratti; *iii)* imposizione di ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori; *iv)* indebita disalimentazione dei punti di prelievo; *B)* una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, consistente nell'addebito in fattura degli "oneri di sistema", in contrasto con la disposizione che prevedeva l'azzeramento degli stessi e la diffusione di informazioni ingannevoli in sede di risposta ai reclami dei consumatori relativi a tale ingiustificato addebito; *C)* la violazione delle norme a tutela dei consumatori nella conclusione di contratti a distanza in contrasto con gli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del Codice del consumo (c.d. *consumer rights*).

3. Con il citato provvedimento l'Autorità ha vietato la continuazione delle violazioni accertate, disponendo che Facile Energy comunicasse, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida.

4. In data 28 febbraio 2023, Facile Energy ha presentato una relazione nella quale ha descritto le misure adottate in ottemperanza al predetto provvedimento[2]:

- la stipulazione di nuovi contratti di servizio con i *teleseller* e l'adozione di nuovi *script* e linee guida;
- l'introduzione, nel futuro, di un sistema di OTP (*one time password*) per la raccolta del consenso e della sottoscrizione della proposta contrattuale da parte del cliente (alla relazione è allegato soltanto un preventivo, non ancora accettato, di acquisto del servizio senza indicazione di una data di effettiva adozione);
- l'adozione di linee guida vincolanti nei confronti delle agenzie per definire il comportamento del personale;
- la realizzazione di una terza chiamata dalla società al cliente (*quality call*) per comunicare il perfezionamento del contratto e chiarire il termine di decorrenza per l'esercizio del diritto di ripensamento (alla relazione è allegata solo la copia degli *script*, senza alcuna evidenza di effettiva attuazione in termini, ad esempio, di chiamate eseguite, contratti risolti a seguito della chiamata);
- l'accoglimento del diritto di ripensamento (previsione priva di riscontri);

---

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

[1] Cfr. progetto di bilancio 2022, all. 7 alla memoria del 16 giugno 2023, prot. n. 53748.

[2] Cfr. doc. prot. n. 24249 del 28 febbraio 2023.

- l'adozione di un sistema di rilevazione (con *flag*) sull'anagrafica del soggetto reclamante un'attivazione non richiesta;
- l'adozione, in caso di conclusione del contratto a distanza, di un sistema di tracciamento del plico contrattuale spedito al cliente all'indirizzo *e-mail* oppure tramite posta all'indirizzo del cliente;
- l'indicazione del termine di quattrordici giorni per l'esercizio del diritto di ripensamento nelle Condizioni generali di Fornitura.

5. Successivamente alla chiusura del procedimento PS12298, tuttavia, l'Autorità ha continuato a ricevere, senza soluzione di continuità, numerose segnalazioni[3] (delle quali oltre 100 nel periodo compreso tra lo spirare del termine di sessanta giorni dalla notifica del citato provvedimento – avvenuta in data 28 dicembre 2022 – e la valutazione dell'ottemperanza da parte dell'Autorità), che hanno evidenziato la persistenza di rilevanti criticità già contestate a Facile Energy nel procedimento istruttorio PS12298 e quindi la reiterazione delle condotte scorrette, a riprova dell'inefficacia delle misure individuate dalla Società.

6. Da un primo gruppo di denunce si desume la persistenza di attivazioni non richieste di forniture energetiche, realizzate in assenza del consenso espresso del cliente alla stipulazione del contratto, *i)* attraverso contatti, prevalentemente telefonici, nei quali gli operatori forniscono informazioni fuorvianti sull'identità del Professionista[4]; *ii)* utilizzando registrazioni manipolate o di telefonate mai intercorse con il cliente contrattualizzato[5].

7. Altre segnalazioni lamentano che alle ANR fa seguito l'assenza del tempestivo invio della documentazione contrattuale[6] e/o delle fatture[7], cosicché il cliente non è reso edotto del passaggio delle proprie forniture energetiche a Facile Energy né, conseguentemente, messo in grado di esercitare il diritto di ripensamento.

8. Ancora, dalle denunce di alcuni consumatori, risulta che Facile Energy, a seguito delle ANR, continua: *i)* a non dare applicazione dell'articolo 66 *quinquies*[8] del Codice del consumo; *ii)* a non riconoscere il diritto di ripensamento tempestivamente esercitato[9] e ad inviare indebiti solleciti di pagamento[10] o effettuare un indebito depotenziamento dei punti di prelievo[11].

9. Dagli elementi raccolti in atti è emersa, dunque, la reiterazione, da parte di Facile Energy, delle violazioni accertate *sub A)* nel citato provvedimento del 13 dicembre 2022, posto che le iniziative prospettate dal Professionista in ottemperanza alla delibera, peraltro prive di adeguati riscontri e di

---

[3] Le segnalazioni citate nelle note in calce alla presente comunicazione sono esemplificative – e non esaustive – dei profili di scorrettezza delle condotte poste in essere dal Professionista e qui contestate.

[4] Cfr., tra altre, le segnalazioni prot. n. 30597 del 23 marzo 2023; prot. n. 33570 del 4 aprile 2023; prot. n. 34807 del 5 aprile 2023; prot. n. 35014 del 6 aprile 2023; prot. n. 35071 del 6 aprile 2023; prot. n. 36264 del 13 aprile 2023.

[5] Cfr., tra altre, le segnalazioni prot. n. 35708 dell'11 aprile 2023; prot. n. 35825 dell'11 aprile 2023.

[6] Cfr., tra altre, le segnalazioni prot. n. 35607 dell'11 aprile 2023; prot. n. 35781 dell'11 aprile 2023; prot. n. 36371 del 13 aprile 2023.

[7] Cfr., tra altre, la segnalazione prot. n. 36360 del 13 aprile 2023.

[8] Cfr. segnalazione prot. n. 25779 del 6 marzo 2023.

[9] Cfr. segnalazione prot. n. 29262 del 17 marzo 2023.

[10] Cfr. le segnalazioni prot. n. 32588 del 30 marzo 2023; prot. n. 32749 del 30 marzo 2023; prot. n. 33421 del 3 aprile 2023; prot. n. 33569 del 3 aprile 2023; prot. n. 33811 del 4 aprile 2023; prot. n. 36203 del 13 aprile 2023.

[11] Cfr. segnalazione prot. n. 29375 del 17 marzo 2023.

dati quantitativi e qualitativi in merito all'effettiva implementazione, non avevano evidentemente determinato l'eliminazione dei profili di scorrettezza.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

10. In ragione di quanto sopra, con provvedimento del 9 maggio 2023, n. 30632, l'Autorità ha avviato il procedimento IP365, volto a contestare a Facile Energy la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non aver ottemperato al provvedimento n. 30422 del 13 dicembre 2022 nonché a irrogare l'eventuale sanzione pecuniaria prevista dalla richiamata norma.
11. Al fine di acquisire elementi utili alla valutazione delle fattispecie oggetto di esame, in data 16 maggio 2023 è stato svolto un accertamento ispettivo presso la sede della Società.
12. Nelle date del 30 maggio 2023, del 16 giugno 2023 e del 24 ottobre 2023, Facile Energy ha inviato le proprie memorie difensive[12].
13. In data 12 ottobre 2023 si è svolta l'audizione dei rappresentanti del Professionista.
14. Facile Energy ha avuto accesso agli atti istruttori nelle date del 26 maggio 2023 e del 17 ottobre 2023[13].
15. In data 25 ottobre 2023 è stata inviata al Professionista la comunicazione del termine per la presentazione di memorie conclusive[14].
16. In data 15 novembre 2023 Facile Energy ha inviato la propria memoria conclusiva[15].

2) Gli elementi acquisiti

17. Dalle informazioni e dalla documentazione raccolte nel corso del procedimento[16] è emerso quanto segue.

Evidenze ispettive

18. Nel corso dell'attività ispettiva[17], sono state acquisite numerose evidenze che confermano e corroborano, anche sotto il profilo quantitativo, le doglianze espresse dai consumatori nelle numerose segnalazioni pervenute e che continuano a pervenire all'Autorità. In particolare, l'ampiezza del fenomeno concernente le forniture non richieste di energia e gas è resa evidente dall'elevato numero tanto di reclami quanto di casi di esercizio del diritto di ripensamento reperiti ed acquisiti.

---

[12] Cfr. comunicazioni del 30 maggio 2023 (doc. prot. n. 48847), 16 giugno 2023 (doc. prot. n. 53578) e 24 ottobre 2023 (doc. prot. n. 85819).

[13] Docc. del 26 maggio 2023, prott. nn. 48291 e 48292 e del 17 ottobre 2023, prott. nn. 83017, 83019 e 83028.

[14] Comunicazione del 25 ottobre 2023, prot. n. 86615.

[15] Memoria del 15 novembre 2023, prot. n. 94160, integrata con ulteriori allegati in data 23 novembre 2023, prot. n. 97632.

[16] Oltre alla Relazione di ottemperanza, rilevano in particolare le segnalazioni acquisite agli atti del procedimento, le evidenze acquisite nell'ambito dell'attività ispettiva svolta presso la sede della Società in data 16 maggio 2023 e le memorie presentate da Facile Energy in data 30 maggio 2023 (doc. prot. n. 48847), 16 giugno 2023 (doc. prot. n. 53578) e 24 ottobre 2023 (doc. prot. n. 85819).

[17] Cfr. verbale di accertamento ispettivo del 16 maggio 2023.

19. Infatti, dalle classificazioni operate da Facile Energy, i reclami ricevuti dalla Società per attivazioni non richieste (dal 1° gennaio al 15 maggio 2023) risultano pari a circa *[1.500-2.000]*[18], come confermato dalle informazioni successivamente rese dal Professionista[19], mentre i casi di esercizio del diritto di ripensamento risultano oscillare, nei primi 4 mesi del 2023, tra i *[100-500]* circa e gli oltre *[500-1.000]* al mese[20] (per un totale, come da dichiarazione inserita a verbale, di *[2.500-3.000]* istanze ricevute fino alla data del 15 maggio 2023)[21].

20. Inoltre, dal contenuto dei numerosi reclami acquisiti in ispezione emerge come in una molteplicità di casi il Professionista, attraverso l'operato delle proprie agenzie *partner*, continui ad attivare forniture non richieste (talvolta anche con l'apposizione di firme false sui contratti, con falsificazioni della voce o con telefonate manipolate) in capo a consumatori ignari della contrattualizzazione. Costoro vengono a conoscenza della nuova fornitura solo a seguito del recapito di una "*welcome letter*" o direttamente dei solleciti di pagamento e degli avvisi di riduzione di potenza e/o disattivazione del punto di prelievo, nonostante il mancato recapito delle bollette insolute o anche in pendenza di reclami; infine, spesso senza che il preavviso sia stato recapitato correttamente e tempestivamente, numerosi clienti subiscono la disalimentazione, sovente anche nonostante l'avvenuto pagamento delle fatture.

21. In dettaglio, le predette doglianze confermano le modalità con cui agisce la Società nel rapporto con i clienti.

22. In primo luogo, nei reclami acquisiti, i consumatori contestano di essere stati contattati dagli agenti attraverso il canale telefonico, il più delle volte con modalità manifestamente pretestuose, ad esempio presentandosi come operatori del loro attuale fornitore o come dipendenti dell'ARERA o di imprecisati enti di tutela dei consumatori e chiedendo la conferma dei dati personali per poi utilizzarli nella registrazione relativa al consenso telefonico[22]. Inoltre, nei reclami viene lamentata l'artificiosità della registrazione, nella quale la persona che fornisce dati personali e consenso non sarebbe il cliente contrattualizzato o le registrazioni delle parole pronunciate da quest'ultimo sarebbero inserite in conversazioni diverse da quelle effettive e/o riutilizzate in telefonate di conferma non realmente effettuate[23].

23. Tra le lamentele più significative attinenti alle registrazioni ricorrono la presenza di una voce diversa da quella del reclamante e l'utilizzo di dati erronei o relativi a un soggetto diverso dal cliente[24].

24. In proposito, Facile Energy risulta pienamente consapevole delle reiterate criticità afferenti alle fasi di attivazione e di gestione dei servizi, come desumibile tanto dalla ricezione di numerosi reclami classificati dalla Società – nei documenti acquisiti in fase ispettiva – come riferiti ad

---

[18] Cfr. doc. n. 1 del fascicolo ispettivo.

[19] Cfr. memoria di parte del 16 giugno 2023 (doc. prot. n. 53578).

[20] Cfr. doc. n. 1248 del fascicolo ispettivo.

[21] Cfr. verbale di accertamento ispettivo del 16 maggio 2023, nel quale un rappresentante della Società dichiara, con riferimento all'esercizio del diritto di ripensamento esercitato dalla clientela dal 1° gennaio 2023 al giorno dell'ispezione, che "*il numero delle istanze di ripensamento ricevute ammonta a* [2.500-3.000]*, di cui circa il* [50-100%] *vengono accolte anche oltre il termine di legge di 14 giorni*".

[22] Cfr.doc. n. 330, 361, 370, 397, 1077, 1141 del fascicolo ispettivo.

[23] Cfr.doc. n. 336, 484 e 485 del fascicolo ispettivo.

[24] Cfr. docc. nn. 196, 202 e 203, 337 del fascicolo ispettivo.

attivazioni non richieste, quanto dal frequente accoglimento degli stessi, sistematicamente accompagnato dalla precisazione che le ANR riconosciute sarebbero ascrivibili alle agenzie di *teleselling* di cui la Società si avvale[25]. Peraltro, molti clienti lamentano la mancata applicazione dell'articolo 66 *quinquies* del Codice del consumo e, addirittura, l'invio di solleciti di pagamento a mesi di distanza dal riconoscimento effettuato dal Professionista[26].

25. Con riferimento alla fase successiva all'attivazione del servizio non richiesto, l'attività ispettiva ha rivelato come la gestione delle istanze di ripensamento non preveda alcun meccanismo di tracciamento dell'attività svolta per il trattamento delle stesse, bensì il semplice inserimento della richiesta in alcuni fogli *Excel* che riportano soltanto alcuni dati di massima (agente che ha stipulato il contratto e data di conclusione di quest'ultimo, data di presentazione dell'istanza di ripensamento, numero di POD/PDR ed eventuale conferma dell'attivazione della fornitura)[27]. In proposito sono stati acquisiti reclami di consumatori che lamentano l'ingiustificato rigetto (espresso o tacito) dell'istanza tempestivamente presentata, allegando talvolta la comunicazione di rigetto inviata da Facile Energy[28].

26. Sempre in merito alla fase successiva all'attivazione, copiose doglianze dei consumatori rivelano come il sistema di gestione dei pagamenti, delle fatture e delle raccomandate recanti i solleciti di pagamento e i preavvisi di riduzione di potenza/disalimentazione sia privo di meccanismi di tracciabilità e di blocco in grado di evitare che i predetti avvisi vengano inviati in pendenza di reclami per ANR o nonostante l'avvenuto pagamento o il mancato recapito delle fatture. In numerosi casi destinatari di tali avvisi risultano consumatori ignari dell'avvenuta ANR, non avendo mai ricevuto la documentazione contrattuale e le fatture da parte di Facile Energy[29], o ai quali le fatture non sono state recapitate per l'inserimento di un indirizzo errato[30]. Ancora, altri reclami lamentano la riduzione di potenza del punto di prelievo non preceduta dall'invio delle fatture e del preavviso richiesto dalla regolazione[31], quando non della documentazione contrattuale[32].

Segnalazioni

27. L'adozione del provvedimento n. 30632 del 9 maggio 2023 di avvio dell'inottemperanza non ha interrotto l'afflusso di segnalazioni afferenti ai predetti profili, che allo spirare del termine istruttorio ammontano a circa 400.

28. In particolare, numerose denunce pervenute nel corso del presente procedimento evidenziano la persistenza di attivazioni non richieste di forniture energetiche, in assenza del consenso espresso del cliente alla stipulazione del contratto, reiterate *i)* a seguito di contatti telefonici nei quali gli operatori

---

[25] Cfr., tra gli altri, docc. nn. 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 175, 205, 206, 207, 208, 209, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239 del fascicolo ispettivo.

[26] Cfr., tra gli altri, docc. nn. 222, 240 e 870, 339, 447, 824, del fascicolo ispettivo.

[27] Cfr. doc. n. 1248 del fascicolo ispettivo.

[28] Cfr., tra gli altri, docc. nn. 451 e 841, 758, 1080, 1089, 1113 del fascicolo ispettivo.

[29] Cfr., tra gli altri, docc. nn. 4, 569 del fascicolo ispettivo.

[30] Cfr. doc. n. 570 del fascicolo ispettivo.

[31] Cfr. docc. nn. 925 e 950 del fascicolo ispettivo.

[32] Cfr. doc. n. 369 del fascicolo ispettivo.

dichiarano di chiamare per conto di altri fornitori di energia[33] o di non meglio precisati enti di tutela dei consumatori[34], *ii)* utilizzando registrazioni manipolate o di telefonate mai intercorse con il cliente contrattualizzato[35], *iii)* in totale assenza di contatti con il cliente[36]. Un'attivazione non richiesta è stata denunciata anche da un consumatore di età superiore ai 75 anni[37].

29. In merito a tali aspetti, nelle segnalazioni più recenti i clienti lamentano criticità quali la presenza della voce di un'altra persona al posto della propria nelle registrazioni e/o l'utilizzo di dati errati nella modulistica contrattuale e nelle fatture[38], la falsa prospettazione del fallimento del fornitore in essere[39], l'omissione, nel corso della telefonata, di significative voci di costo la cui esistenza è verificabile solo a seguito del ricevimento del materiale contrattuale e degli addebiti in bolletta[40].

30. Da talune segnalazioni emerge che in molti casi continuano a non essere inviate tempestivamente tanto la documentazione contrattuale quanto le fatture[41], cosicché il cliente non è reso edotto dell'attivazione (non richiesta) di una fornitura con Facile Energy né, conseguentemente, messo in grado di esercitare il diritto di ripensamento[42]. In proposito, le segnalazioni più recenti da un lato lamentano, oltre al mancato invio della *welcome letter* e della documentazione contrattuale, anche il mancato ricevimento della telefonata di conferma[43] e, dall'altro, palesano casi in cui il Professionista ha ammesso l'assenza di consenso all'attivazione della fornitura da parte del cliente[44].

31. Ancora, anche nelle ultime denunce viene segnalato che Facile Energy, a seguito delle ANR, continua: *i)* a non dare applicazione dell'articolo 66 *quinquies* del Codice del consumo nonostante la dichiarazione di voler applicare tale disposizione[45]; *ii)* a inviare indebiti solleciti di pagamento[46]

---

[33] Cfr., tra le altre, le segnalazioni prot. n. 68222 del 17 agosto 2023; prot. n. 69388 del 28 agosto 2023; prot. n. 69804 del 30 agosto 2023; prot. n. 79691 del 5 ottobre 2023 (quest'ultima relativa a un'ANR avvenuta a seguito di una telefonata ricevuta a giugno 2023).

[34] Cfr., tra le altre, la segnalazione prot. n. 73012 dell'11 settembre 2023.

[35] Cfr., tra le altre, le segnalazioni prot. n. 69459 del 28 agosto 2023; prot. n. 77415 del 27 settembre 2023, relativo a un'ANR avvenuta sulla base di un contratto stipulato in data 5 aprile 2023 a seguito di una telefonata artefatta.

[36] Cfr., tra le altre, le segnalazioni prot. n. 70025 del 30 agosto 2023; prot. n. 74850 del 18 settembre 2023.

[37] Cfr. segnalazione prot. n. 67977 del 14 agosto 2023.

[38] Cfr., tra le altre, le segnalazioni prot. n. 69974 del 30 agosto 2023; prot. n. 72917 dell'11 settembre 2023; prot. n. 74784 del 18 settembre 2023; prot. n. 76397 del 25 settembre 2023; prott. nn. 77845 e 77847 del 28 settembre 2023.

[39] Cfr., tra le altre, la segnalazione prot. n. 75460 del 20 settembre 2023.

[40] Cfr., tra le altre, le segnalazioni prot. n. 70003 del 30 agosto 2023; prot. n. 74319 del 15 settembre 2023; prott. nn. 78379 e 78423 del 2 ottobre 2023; prot. n. 80458 del 10 ottobre 2023.

[41] Cfr., tra le altre, le segnalazioni prot. n. 68820 del 22 agosto 2023; prot. n. 69068 del 24 agosto 2023; prott. nn. 77845 e 77847 del 28 settembre 2023; prot. n. 78909 del 3 ottobre 2023; prot. n. 84797 del 23 ottobre 2023, nella quale si lamenta la ricezione di un atto di diffida e messa in mora e preavviso di sospensione, datato 4 settembre 2023 e pervenuto nel successivo mese di ottobre, relativo ad un'ANR avvenuta nel corso del mese di luglio 2023 e non preceduto da alcuna fattura.

[42] Cfr., tra altre, le segnalazioni prot. n. 68405 del 18 agosto 2023; prot. n. 74204 del 14 settembre 2023.

[43] Cfr., tra le altre, le segnalazioni prot. n. 75992 del 22 settembre 2023; prot. n. 76308 del 25 settembre 2023.

[44] Cfr., tra le altre, le segnalazioni prot. n. 73362 del 12 settembre 2023; prot. n. 83225 del 19 ottobre 2023, relativa al riconoscimento da parte del Professionista, in data 12 ottobre 2023, di un'ANR avvenuta in data 1° aprile 2023, con conseguente dichiarazione di voler applicare l'articolo 66 quinquies del Codice del consumo.

[45] Cfr. segnalazione prot. n. 71654 del 5 settembre 2023.

[46] Cfr. segnalazione prot. n. 69080 del 24 agosto 2023.

in pendenza di reclami relativi all'attivazione non richiesta della fornitura[47]; *iii)* a effettuare riduzioni di potenza, disalimentazioni o cessazioni amministrative senza preavviso[48].

32. Alcuni segnalanti denunciano, infine, l'addebito diretto su conto corrente dell'importo delle fatture, attivato anche in assenza di consenso e comunicazione dei propri dati bancari[49].

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

33. Nella memoria finale, pervenuta in data 15 novembre 2023 (prot. n. 94160), il Professionista ha sostenuto che il numero dei reclami rinvenuti nel corso dell'attività ispettiva e pervenuti alla Società nel periodo 1° gennaio – 15 maggio 2023 sarebbe esiguo in rapporto al numero di attivazioni effettuate nello stesso periodo (circa *[1.500-2.000]* reclami rispetto a *[40.000-50.000]* attivazioni, corrispondente a una percentuale del *[1-5%]).*

34. Inoltre, i predetti reclami sarebbero mere dichiarazioni che necessitano di essere vagliate e l'esercizio del diritto di ripensamento non sarebbe di per sé prova della commissione di un illecito da parte del Professionista, essendo una libera scelta del consumatore quella di optare per il recesso da un contratto in essere.

35. Inoltre, secondo la Società, le denunce relative all'effettuazione di ANR tramite *teleselling* non solo sarebbero "*dichiarazioni sovente non supportate da evidenze documentali (querele etc*)" ma riguarderebbero "*condotte tenute da terzi (i partner commerciali) che espongono la società al rischio di enormi danni e perdite*", su cui Facile Energy non avrebbe immediato controllo, salvo l'adozione di misure di prevenzione, controllo e sanzione che si starebbero dimostrando efficaci.

36. Quanto al mancato o tardivo recapito del plico contrattuale, la Società sostiene che in linea di massima tale problematica sarebbe connessa *i)* all'operato non corretto delle agenzie *partner*, concretatosi nell'indicazione di dati falsi o errati, impossibili da verificare; *ii)* a disguidi quali l'invio a indirizzi sbagliati per errore dello spedizioniere o alla mancata consultazione dei documenti ricevuti in formato elettronico da parte del consumatore (problematiche, queste, che sarebbero superate a seguito della scelta di Facile Energy di inviare il plico contrattuale esclusivamente via *e-mail* o tramite Poste S.p.A., evitando l'utilizzo di spedizionieri privati).

37. Il Professionista lamenta, poi, un'asserita lesione del diritto di difesa in relazione al punto 22 della comunicazione del termine per la presentazione di memorie conclusive, nel quale l'Autorità rileva come "*sia inadeguata e priva di tracciabilità la gestione dei pagamenti, delle fatture e delle raccomandate recanti i solleciti di pagamento e i preavvisi di riduzione potenza/disalimentazione (spesso inviate in pendenza di reclami e/o successivamente al pagamento avvenuto o recapitate con considerevole ritardo*)": secondo il Professionista, tale affermazione sarebbe non solo infondata, immotivata e non supportata da evidenze documentali, ma richiamata in documenti (segnatamente i nn. 4, 369, 569, 570, 925 e 950 del fascicolo ispettivo) non individuabili e non inseriti nella documentazione trasmessa in sede di accesso agli atti, con conseguente violazione del diritto di difesa della Parte[50].

---

[47] Cfr., tra le altre, la segnalazione prot. n. 68287 del 17 agosto 2023.

[48] Cfr. tra le altre, le segnalazioni prot. n. 70025 del 30 agosto 2023; prott. nn. 71639 e 71640 del 5 settembre 2023.

[49] Cfr., tra le altre, la segnalazione prot. n. 66305 del 3 agosto 2023.

[50] Cfr. memoria conclusiva del 15 novembre 2023 (doc. prot. n. 94160), pag. 5.

In proposito, Facile Energy replica di tracciare puntualmente i pagamenti e le fatture, allegando ad asserita riprova di ciò una schermata del CRM (*Customer Relationship Management*, ossia l'applicazione utilizzata per gestire le interazioni con clienti, NdR) nella quale vengono visualizzati i dati anagrafici e di contatto di alcuni clienti.

38. Ancora, il Professionista eccepisce la circostanza che numerosi reclami ricevuti dall'Autorità riguarderebbero utenti nei confronti dei quali non sarebbero mai state attivate forniture da Facile Energy, e che quindi non sarebbero presenti nel repertorio delle anagrafiche della Società; inoltre, risulterebbero agli atti due soli reclami riguardanti sospensioni per morosità relative a presunti contratti non richiesti, che, anche qualora fossero fondati, nulla dimostrerebbero.

39. Sotto altro profilo, il Professionista ritiene (anche successivamente all'avvio del procedimento di inottemperanza) efficaci e idonee a garantire la cessazione delle violazioni le misure adottate o in corso di adozione, illustrate nelle memorie presentate nel corso del procedimento.

40. Facile Energy ha richiamato, nella prima memoria difensiva, i contratti di appalto del servizio di procacciamento di affari stipulati con le menzionate agenzie di *teleselling* (allegati alla relazione di ottemperanza), nei quali è specificato che l'attività di procacciamento della clientela dev'essere svolta conformemente alle direttive del committente[51], nonché prodotto un elenco riepilogativo delle penali applicate ad alcune delle stesse[52]. Nello stesso documento la Parte sostiene che nella relazione di ottemperanza sarebbe stato dato conto: *i)* della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto con una delle agenzie (a dicembre 2022) nonché di aver sospeso, sino a nuovo termine, la possibilità di attivare nuove forniture per 9 agenzie *partner*; *ii)* della circostanza che il sistema di blocco dei solleciti di pagamento e dei preavvisi di disalimentazione in pendenza di reclamo "*in corso di sostituzione, non consente però di eliminare le anagrafiche dall'invio massivo delle diffide che sono generate automaticamente sulla base dello scaduto. Per ovviare a tale problema, nella diffida è specificato che in caso di contestazione per contratto non richiesto, la diffida ed il preavviso sono da considerarsi nulli*".

41. Inoltre, da ultimo nel corso dell'audizione tenutasi in data 12 ottobre 2023[53] e nelle successive memorie[54], il Professionista ha dichiarato:

i) di aver introdotto l'annunciato sistema di OTP a inizio ottobre 2023 (circoscrivendone al momento l'utilizzo ai nuovi *teleseller* contrattualizzati e a quelli già attivi in relazione all'operato di quali dovessero essere riscontrate criticità, per poi adottarlo in via generale entro fine dicembre 2024);

ii) di aver ampliato il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento oltre ai canonici quattordici giorni e sino al giorno 8 del mese precedente quello in cui avrà luogo l'attivazione della fornitura;

iii) di aver implementato un sistema di CRM più efficiente e di effettuare da mesi, per ogni contratto da attivare, un *check* preventivo per inibire l'attivazione di forniture qualora siano presenti dati errati;

---

[51] Cfr. memoria del 16 giugno 2023 (doc. prot. n. 53578).

[52] Cfr. allegato alla memoria del 30 maggio 2023 (doc. prot. n. 48847), nel quale sono indicati gli importi delle penali applicate a quattro agenzie di teleselling.

[53] Cfr. verbale di audizione del 18 ottobre 2023 (doc. prot. n. 83049).

[54] Cfr. memoria del 24 ottobre 2023 (doc. prot. n. 85819) e memoria conclusiva del 15 novembre 2023 (doc. prot. n. 94160, integrato con ulteriori allegati in data 23 novembre 2023, prot. n. 97632).

iv) di aver implementato definitivamente a luglio 2023 una procedura di *check call* che prevede l'ascolto del 100% delle chiamate di ogni singolo *teleseller* da parte dell'ufficio qualità interno: qualora nell'ambito di tale attività di verifica sorgano dubbi sulla bontà della chiamata effettuata, al relativo *teleseller* viene inibito l'accesso al portale dei caricamenti fino al termine delle attività di verifica, che comprendono l'effettuazione della *check call* sul 100% dei caricamenti inseriti dallo stesso (il Professionista non ha allegato documentazione relativa all'applicazione e ai risultati di tale controllo);
v) di procedere all'invio, tracciato, della documentazione contrattuale (in formato elettronico o cartaceo) entro quattro giorni lavorativi dalla stipula del contratto e, nello specifico, di affidare il recapito della documentazione contrattuale cartacea, oggetto di appositi monitoraggio e reportistica, in via definitiva a Poste Italiane S.p.A. (il Professionista ha allegato un esempio di tracciamento di 15 plichi inviati nel corso del mese di agosto 2023 tramite Poste e l'estrazione del tracciamento dell'invio di 6 raccomandate);
vi) di aver introdotto requisiti rigorosi (di natura patrimoniale e professionale) per la selezione delle agenzie *partner* e di aver sanzionato i *teleseller* ai quali siano ascrivibili ANR attraverso il blocco delle acquisizioni di nuovi clienti, l'irrogazione di penali, la risoluzione contrattuale e la presentazione di atti di denuncia-querela[55];
vii) di aver accettato da gennaio a metà novembre 2023[56] *i)* circa *[1.000-5.000]* reclami concernenti ANR (anche avvenute negli anni 2021 e 2022), applicando sistematicamente l'articolo 66 *quinquies* del Codice del consumo; *ii) [1.000-5.000]* istanze di ripensamento.

V. VALUTAZIONI

42. In premessa si rileva, sotto il profilo della pretesa esiguità, irrilevanza e infondatezza delle segnalazioni e dei reclami, il cui numero sarebbe trascurabile rispetto al totale delle forniture attivate dal Professionista, come le numerose denunce dei consumatori rappresentino, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, un valido riscontro dell'inottemperanza del Professionista. A seguito dell'accertamento delle violazioni sopra illustrate nel provvedimento n. 30422 del 13 dicembre 2022, infatti, tanto l'incessante afflusso di segnalazioni pervenute all'Autorità quanto il reperimento di numerosi reclami in sede ispettiva (con riferimento a comportamenti scorretti successivi all'avvio del procedimento di inottemperanza, come evidenziato in alcune note del presente provvedimento), molti dei quali circostanziati e documentati anche attraverso l'allegazione delle richieste e delle risposte di Facile Energy, testimoniano l'inadeguatezza e l'inefficacia delle misure di ottemperanza illustrate dalla Società, che risultano pertanto inidonee a garantire l'ottemperanza alla diffida contenuta nella predetta delibera.
43. Peraltro, ai fini della qualificazione dell'illiceità del comportamento, la concreta attuazione pregiudizievole nei confronti dei consumatori e la potenzialità lesiva per le scelte di questi ultimi

[55] Tra gli allegati alle memorie del 24 ottobre e del 15 novembre 2023 figurano il riepilogo delle penali e degli storni applicati a due *teleseller* nonché la documentazione delle risoluzioni contrattuali e degli atti di denuncia-querela (ciascuna delle due misure è stata adottata nei confronti di sette *teleseller*).
[56] Cfr. memoria conclusiva del 15 novembre 2023 (doc. prot. n. 94160).

non sono condizionate al maggiore o minore numero di segnalazioni pervenute, come sostenuto da consolidata giurisprudenza[57].

44. Pertanto, la doglianza appare del tutto infondata, anche con riferimento all'asserita lesione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, tanto più che, nel caso di specie, le denunce iniziali sono risultate confermative della continua reiterazione di violazioni già ampiamente comprovate e, dunque, del permanere delle stesse nel corso del procedimento di inottemperanza: il passaggio dalle circa 100 denunce pervenute nel periodo compreso tra lo spirare del termine per l'adozione delle misure di ottemperanza e l'avvio del procedimento di inottemperanza alle circa 400 pervenute al termine dell'istruttoria testimonia la continuità e la consistenza di condotte illecite, si ribadisce, già oggetto di valutazione e accertamento nel precedente procedimento PS12298.

45. Tale continuo afflusso di denunce, unitamente al consistente numero di reclami quantificati in sede ispettiva (circa *[1.500-2.000]),* vale a rilevare come le misure prospettate dal Professionista nella relazione di ottemperanza e nelle successive memorie difensive continuino ad apparire non idonee a garantire l'ottemperanza al provvedimento con cessazione delle condotte contestate (come nel caso della stipula dei contratti tramite OTP ancora non implementata). In proposito, l'elevato numero dei reclami e delle istanze di ripensamento rinvenute in sede ispettiva risulta senza dubbio sintomatico delle ripetute criticità verificatesi in fase di attivazione delle forniture[58].

46. Del pari, risulta priva di pregio l'argomentazione secondo cui Facile Energy sarebbe addirittura danneggiata dall'operato scorretto delle agenzie, del quale non sarebbe responsabile. Infatti, i *teleseller* operano secondo le indicazioni di Facile Energy e del loro operato tale società è pienamente consapevole. Sul punto, la giurisprudenza riconosce senza dubbi di sorta che il Professionista risponde quindi per le condotte dei propri collaboratori[59].

47. Per ciò che concerne la presunta lesione del diritto di difesa a seguito del riferimento, nella comunicazione del termine per il deposito delle memorie conclusive, a documenti asseritamente non messi a disposizione della Parte, si fa presente che gli stessi sono stati resi disponibili alla stessa il 16 maggio 2023, attraverso la consegna del DVD (*i.e.* fascicolo ispettivo) nel quale è raccolta la

---

[57] Cfr. sentenza n. 13144/2022 del T.A.R. del Lazio, secondo cui "*Va in primo luogo escluso che la scorrettezza della pratica commerciale sia in qualche modo legata al numero di segnalazioni pervenute, ovvero all'incidenza che essa ha avuto sui consumatori: come ormai pacifico in giurisprudenza, le pratiche vietate dal codice del consumo sono illeciti di pericolo, relativamente ai quali non è necessaria la effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 161; similmente, nella giurisprudenza europea è stata reputata illecita anche una pratica che coinvolgeva un singolo consumatore v. Corte Giust. Ue, sez. I, 16 aprile 2015, causa C-388/13)*".

[58] Cfr. sempre la sentenza n. 13144/2022 del T.A.R. del Lazio: "*il gran numero di reclami e di recessi dimostra la limitata attenzione riposta nella conclusione del negozio, direttamente riconducibile alla scarsa informazione nella fase precontrattuale. Quanto ai ripensamenti, contrariamente alle argomentazioni della parte ricorrente, va osservato che l'esercizio del diritto di recesso (di cui all'art. 52 cod. cons.) costituisce sempre una spia della patologia del processo di formazione della volontà contrattuale, essendo la facoltà riconosciuta al consumatore finalizzata proprio ad evitare di vincolarlo ad un servizio ordinato senza troppa attenzione: il gran numero dei ripensamenti è quindi indice sicuro dell'opacità delle informazioni precontrattuali fornite dagli agenti*".

[59] Si veda ancora la sentenza n. 13144/2022 del T.A.R. del Lazio, che, con riferimento a un'ipotesi simile a quella oggetto del presente provvedimento, precisa: "*dal complesso degli atti raccolti si può facilmente inferire la negligenza dei professionisti sanzionati, atteso che essi erano consapevoli delle criticità derivanti dall'esternalizzazione del procacciamento di nuova clientela; ciononostante, non venivano (fino all'intervento dell'Agcm) implementate procedure che potessero ridurre il rischio di comportamenti illeciti da parte degli agenti e dei collaboratori come, esemplificativamente, bonus legati alla genuinità dei contratti sottoscritti, ovvero penalità per contratti per i quali poi venivano attivate le procedure di recesso (v. Cons. Stato, sez. VI, 16 maggio 2022, n. 3826, che chiarisce ampiamente come il professionista risponda anche per l'operato dei proprî collaboratori)*".

documentazione reperita dall'Autorità nel corso dell'attività ispettiva svolta presso la Società[60]. Come precisato nelle lettere di trasmissione della documentazione oggetto di accesso agli atti[61], i documenti già nella disponibilità della Parte non vengono trasmessi nuovamente; peraltro il Professionista non ha mai richiesto che tali documenti, già in suo possesso, fossero nuovamente inviati.

48. Nel merito, le risultanze istruttorie provano che il Professionista ha continuato incessantemente a porre in essere un consistente numero di attivazioni non richieste, in violazione degli articoli 20 e 26, lettera *f*), in combinato disposto con l'articolo 66 *quinquies*, del Codice del consumo, reiterando le seguenti condotte materiali, tutte parimenti connotate da profili di aggressività: *i)* conclusione di contratti e attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore; *ii)* diffusione di informazioni ingannevoli e omissive al fine di ottenere la conclusione dei contratti; *iii)* imposizione di ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori; *iv)* indebita disalimentazione (o minaccia di sospensione) dei punti di prelievo.

49. Tali condotte commerciali, avvenute nell'ambito delle procedure di vendita predisposte dal Professionista, hanno inciso sul rapporto di consumo, alterando profondamente la libertà di scelta dei consumatori, che in numerosi casi hanno lamentato l'acquisizione da parte del Professionista di richieste di attivazione di fornitura in assenza della corrispondente manifestazione di volontà, lamentando altresì di essere venuti a conoscenza di avere aderito alle offerte del mercato libero di Facile Energy solo dopo la ricezione della c.d. "lettera di benvenuto", senza precedente contatto o a seguito di telefonate delle quali hanno contestato la genuinità della registrazione, quando (nei numerosi casi di omesso recapito della documentazione contrattuale) non a seguito della ricezione di solleciti di pagamento e/o preavvisi di disalimentazione o, direttamente, del depotenziamento del punto di prelievo in assenza di preavviso.

50. Più specificamente, Facile Energy risulta reiterare la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera *f*), del medesimo Codice, che annovera, tra le condotte considerate in ogni caso aggressive, il comportamento del Professionista che esiga, come nel caso di specie, "*il pagamento immediato o differito (...) di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto* (...)", nel momento in cui continua a richiedere il pagamento delle forniture di energia elettrica e di gas naturale attivate in assenza del consenso del consumatore. Tale condotta risulta altresì in contrasto con l'articolo 66 *quinquies* del Codice del consumo, ai sensi del quale "*Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni acqua, gas, elettricità o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso*", del quale alcune segnalazioni lamentano il mancato rispetto anche nell'ultimo periodo.

51. A fronte delle copiose evidenze relative alla persistente effettuazione di attivazioni non richieste, lo stesso Professionista, nelle proprie difese, ha ripetutamente ammesso l'esistenza di comportamenti scorretti posti in essere dalle agenzie, dalle quali sarebbe stato danneggiato, tanto da

---

[60] Allegato 1 del verbale ispettivo, regolarmente sottoscritto dalla Parte (doc. n. 203 dell'indice dei documenti oggetto di accesso agli atti), contenente i documenti acquisiti e il relativo indice.

[61] Cfr. docc. nn. 48280 del 26 maggio 2023 e 83029 del 18 ottobre 2023.

annullare tra gennaio e metà novembre 2023 circa *[1.000-5.000]* forniture non richieste, come testimoniato anche da recenti segnalazioni: tale elevato numero di annullamenti comprova l'ininterrotta reiterazione di indebite attivazioni, che Facile Energy stessa conferma, ammettendo la propria incapacità di prevenire e impedire il fenomeno attraverso l'implementazione di misure effettivamente risolutive. Tale consapevolezza emerge anche, come riferito, da segnalazioni e reclami ai quali è allegata la comunicazione di annullamento a seguito di ANR fornita dal Professionista: da tali riscontri emerge altresì come in molti casi Facile Energy, anche a seguito dell'accoglimento del reclamo, mantenga in fornitura il cliente, non applicando immediatamente l'articolo 66 *quinquies* del Codice del consumo.

52. In proposito, le evidenze in atti palesano che Facile Energy non ha dimostrato di aver adottato procedure idonee a garantire il tempestivo invio della documentazione contrattuale ai consumatori in capo ai quali siano state effettuate ANR, precludendo la possibilità di esercitare validamente i propri diritti e in particolare quello di ripensamento/recesso: alle numerose doglianze dei consumatori, protrattesi fino allo spirare del termine istruttorio, Facile Energy ha contrapposto dichiarazioni di aver istituito un sistema di tracciamento efficace supportate documentalmente solo da stampe di alcuni recapiti tracciati e dalla schermata relativa al nuovo applicativo di CRM nella quale è dato visualizzare soltanto alcuni dati anagrafici e recapiti dei consumatori. Inoltre, da reclami e segnalazioni emergono casi, anche recenti, in cui le istanze di ripensamento vengono respinte nonostante siano state presentate nei termini.

53. Del pari, il Professionista continua a richiedere il pagamento delle forniture indebitamente attivate, anche a fronte dei reclami degli utenti volti a disconoscere il contratto o a contestare l'attivazione non richiesta della fornitura, inviando solleciti e diffide pur in pendenza di reclami stessi o nonostante il mancato recapito della documentazione contrattuale e delle fatture. In proposito, giova ribadire come il Professionista abbia ammesso, quantomeno fino al 12 ottobre 2023, di non disporre di un sistema in grado di bloccare automaticamente l'invio delle comunicazioni di diffida e messa in mora in pendenza di reclamo, non dando prova, peraltro, dell'asserita risoluzione del problema a seguito dell'adozione di un nuovo sistema di CRM; inoltre, non risultano adottate misure specifiche per evitare il recapito di tali comunicazioni in caso di mancata ricezione da parte degli utenti delle fatture e della documentazione contrattuale (chiaramente, i consumatori non debitamente informati del passaggio della propria fornitura a Facile Energy non sono messi in grado di presentare alcun reclamo per un'ANR di cui non sono a conoscenza).

54. I predetti comportamenti, consistenti nell'imposizione di ostacoli non contrattuali, onerosi o sproporzionati all'esercizio dei diritti contrattuali da parte dei consumatori, integrano una violazione dell'articolo 25, lett. *d)* del Codice del consumo, risultando idonei a generare in capo al consumatore un indebito condizionamento di portata tale da limitare la sua libertà di scelta.

55. Dalle evidenze istruttorie si evince come Facile Energy continui altresì ad effettuare riduzioni di potenza e/o disalimentazioni del punto di prelievo, non precedute dal relativo preavviso (come richiesto, invece, dalla regolazione), spesso anche in assenza di recapito delle fatture oggetto della richiesta di pagamento, quando non della documentazione contrattuale e della *welcome letter*, così da esporre i consumatori al rischio di vedersi improvvisamente privi della piena erogazione dell'energia elettrica e/o del gas in modo del tutto imprevedibile e indebito. La condotta in esame implica una palese violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, limitando notevolmente la libertà di scelta e di comportamento dei consumatori, per via dell'indebito condizionamento a

pagare importi contestati a fronte della minaccia di sospensione della fornitura o direttamente dell'avvenuta disalimentazione, pur di evitare l'ingiustificato distacco della propria utenza.

56. Sotto il profilo delle misure prospettate da Facile Energy nella propria relazione di ottemperanza, anche alla luce dei successivi riscontri forniti dal Professionista, rileva in conclusione ribadire che: *i)* l'implementazione di un sistema di OTP per la sottoscrizione a distanza dei contratti risulta realizzata solo parzialmente nel mese di ottobre 2023 (essendo circoscritta ai nuovi *teleseller* contrattualizzati e a quelli già attivi in relazione al cui operato vengano riscontrate criticità) e ultimata in via generale entro fine dicembre 2024; *ii)* solo a luglio 2023 sarebbe stato reso effettivo un sistema di *check call* e ad ottobre 2023 sarebbe stata inserita la preclusione automatica all'invio di solleciti di pagamento e all'effettuazione di disalimentazioni e distacchi in pendenza di reclami (l'effettiva adozione di tali misure non solo non è supportata da riscontri documentali e quantitativi, ma appare contraddetta dalle segnalazioni che continuano a pervenire relativamente al mancato accertamento dell'effettivo consenso).

57. Quanto all'asserita estensione del lasso di tempo a disposizione dei clienti per presentare le istanze di ripensamento e della dichiarazione di aver accolto un considerevole numero di queste ultime, giova da un lato ribadire come numerose segnalazioni lamentino l'ingiustificato rigetto dell'istanza o il ritardo di Facile Energy nell'assolvere agli adempimenti consequenziali alla comunicazione di accoglimento della stessa e, dall'altro, rilevare come un elevato tasso di ripensamenti e recessi da parte dei clienti (nel caso di specie superiore al *[5-10%])* sia certamente sintomatico della presenza di criticità in sede di attivazione delle offerte.

58. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il comportamento posto in essere dal Professionista costituisca inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 30422 del 13 dicembre 2022, in quanto configura la reiterazione di condotte di cui alla lettera *a)* del dispositivo della predetta delibera, in violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

59. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

60. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

61. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame: *i)* della dimensione economica del Professionista, che ha generato ricavi pari a *[40.000.000-45.000.000]* euro nell'anno 2022, in crescita rispetto agli oltre 12 milioni del 2021, e un Margine operativo lordo di *[10.000.000-15.000.000]* euro[62]; *ii)* della diffusione della pratica commerciale a livello nazionale; nonché *iii)* dell'idoneità della stessa ad arrecare significativi pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali a numerosi consumatori. Si tiene inoltre conto della specificità del settore, nel quale

[62] Cfr. progetto di bilancio 2022, all. 7 alla memoria del 16 giugno 2023, prot. n. 53748.

il consumatore acquirente si trova in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al Professionista; della modalità di diffusione dell'offerta realizzata prevalentemente tramite *teleselling*, strumento particolarmente invasivo.
62. Per quanto concerne la durata, dagli elementi acquisiti in atti l'inottemperanza alla diffida di cui alla lettera a) del Provvedimento risulta essere stata perpetrata dal Professionista da fine febbraio 2023 (termine per l'adozione delle misure di ottemperanza) ed essere ancora in corso.
63. Sulla base di tali elementi, si ritiene di irrogare a Facile Energy S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.560.000 € (unmilionecinquecentosessantamila euro).
Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento della società Facile Energy S.r.l., consistito nell'aver violato la delibera n. 30422 del 13 dicembre 2022, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società Facile Energy S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.560.000 € (unmilionecinquecentosessantamila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,

ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12499 - BOLTON-PRODOTTI GRIGLIATI
Provvedimento n. 31009

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 1° agosto 2023, con cui è stato avviato il procedimento PS12499 nei confronti della società Bolton Food S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento del 1° agosto 2023, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso Bolton Food S.p.A.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 2 ottobre 2023, con la quale il Professionista ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Bolton Food S.p.A. (nel prosieguo, anche Bolton), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo. La società è attiva, tra l'altro, nel settore delle conserve ittiche e ha conseguito, al 31 dicembre 2022, ricavi pari a 967.566.619 €.

2. Iasa S.r.l. (nel prosieguo, anche Iasa), in qualità di impresa concorrente segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento ha ad oggetto la possibile ingannevolezza del *claim* "*grigliato/grigliati*" riportato sulle confezioni di alcune conserve ittiche a marchio "*Rio mare*" (filetto di salmone e filetti di sgombro, nelle diverse varianti), nonché sul sito *internet https://www.riomare.it* e in alcuni *spot* in diffusione sul canale *youtube* aziendale, sul profilo *facebook* aziendale, nonché su emittenti televisive nazionali, in violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lett. *b*), e 22, comma 2, del Codice del consumo.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III. 1 L'iter del procedimento

4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 1° agosto 2023, è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS12499[1] e si è contestualmente svolto un accertamento ispettivo presso la sua sede legale e lo stabilimento produttivo di Cermenate (CO).

5. Bolton ha depositato scritti difensivi in data 3 ottobre 2023[2]; inoltre, ha avuto accesso agli atti del procedimento e ha estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo istruttorio in data18 settembre 2023[3].

6. I legali rappresentanti della società, assistiti dai difensori e su loro richiesta, sono stati sentiti in audizione il 12 settembre 2023[4].

7. In data 2 ottobre 2023[5], Bolton ha presentato una memoria e una proposta di impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

8. In data 20 ottobre 2023, è stata comunicata alle Parti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria[6]. Il 24 ottobre 2023 è stata comunicata alle Parti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, una nuova data di conclusione della fase istruttoria, in accoglimento di un'istanza presentata da Iasa[7].

9. Iasa ha avuto accesso agli atti del fascicolo il 6 settembre[8], il 4 ottobre[9], il 24 ottobre[10] e il 27 novembre 2023[11] e ha depositato una memoria il 3 novembre 2023[12].

10. Il 6 novembre 2023 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo[13], che è pervenuto il successivo 28 novembre 2023[14].

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

III.2.1 Gli elementi acquisiti

11. Dalla documentazione acquisita agli atti è emerso che i prodotti in questione sono sottoposti ad un processo complesso di cottura che si articola nelle fasi di:

---

[1] Doc. n. 17 dell'indice del fascicolo istruttorio.
[2] Doc. n. 39 dell'indice del fascicolo istruttorio.
[3] Doc. n. 38 dell'indice del fascicolo istruttorio.
[4] Doc. n. 37 dell'indice del fascicolo istruttorio.
[5] Docc. n. 39 e 40 dell'indice del fascicolo istruttorio, protocollati il 3 ottobre 2023.
[6] Docc. nn. 47 e 48 dell'indice del fascicolo istruttorio.
[7] Docc. nn. 52 e 53 dell'indice del fascicolo istruttorio.
[8] Doc. n. 30 dell'indice del fascicolo istruttorio.
[9] Doc. n. 44 dell'indice del fascicolo istruttorio.
[10] Doc. n. 52 dell'indice del fascicolo istruttorio.
[11] Doc. n. 57 dell'indice del fascicolo istruttorio.
[12] Doc. n. 54 dell'indice del fascicolo istruttorio.
[13] Docc. n. 55 dell'indice del fascicolo istruttorio.
[14] Doc. n. 58 dell'indice del fascicolo istruttorio.

i) precottura, in salamoia per i filetti di sgombro o in forno al vapore per i filetti di salmone, diretta a facilitare la fase di pulizia del pesce e ad eliminare le proteine solubili dall'alimento;
ii) grigliatura, sul pesce ancora non cotto, realizzata secondo una procedura brevettata ad una temperatura compresa in un range di 200°- 800° C (con preferenza del range 600°-800°)[15], al fine di attribuire agli alimenti il proprio gusto, caratteristiche ed aspetto distintivo;
iii) sterilizzazione, obbligatoria per tutti gli alimenti confezionati ermeticamente, consistente nella sottoposizione degli alimenti a temperature superiori a 100° per renderli microbiologicamente stabili e assicurare loro una duratura conservazione.
12. In sede ispettiva, è stata, altresì, acquisita agli atti una relazione tecnica scientifico-gastronomica sui prodotti a marchio *Rio Mare* della linea "*Grigliati*"[16] in cui viene precisato che nel caso di processi di cottura multipli, salvo esista un termine specifico che riassuma la serie dei processi utilizzati, "*si mantiene la denominazione del processo che caratterizza in modo distintivo il prodotto, che, di regola, è quello che ne determina l'aspetto esteriore e gli aromi caratteristici, ovvero il processo a più alta temperatura*". Inoltre, nella citata relazione tecnica si evidenzia che, nel mondo della cucina professionale come in quello dei *blog* di cucina amatoriale, si ricorre alla grigliatura per conseguire migliori risultati, atteso che a temperature superiori a 120°C-130°C si verificano delle "*reazioni chimiche che cambiano significativamente colore, aroma e sapore degli alimenti*" determinandone "*la riconoscibilità da parte del consumatore*"; pertanto, il termine "*grigliato*" è correntemente impiegato per contraddistinguere alimenti: *i)* sottoposti velocemente alla griglia e poi cotti al forno (*searing*) o *ii)* grigliati previa cottura a bassa temperatura (*reverse searing*) o, ancora, *iii)* grigliati, previa precottura sottovuoto.

III.2.2 Gli impegni del professionista

13. Il 2 ottobre 2023, Bolton ha presentato una proposta di impegni consistente:
1) nella modifica delle confezioni dei prodotti destinati alla vendita in Italia:
i) quanto al fronte e al lato della confezione, inserendo accanto al *claim* "*grigliati/grigliati*" un asterisco che rinvia alla specifica: "*la grigliatura è una delle fasi del processo di cottura*" posta sul fronte della confezione;
ii) quanto al retro della confezione, aggiungendo nella descrizione dei prodotti la precisazione che gli stessi sono "*sottoposti anche a grigliatura*":
2) nella modifica delle comunicazioni commerciali relative ai prodotti in modo coerente con l'Impegno n. 1, ossia:
i) inserendo negli *spot* televisivi, in sovraimpressione, la seguente specifica "*la grigliatura è una delle fasi del processo di cottura*";
ii) inserendo in sovraimpressione sull'immagine pubblicata o, alternativamente, nel testo del *post* pubblicato sui canali *social* (e.g. Instagram, Facebook), la predetta specifica: "*la grigliatura è una delle fasi del processo di cottura*";

---

[15] Bolton ha evidenziato che il processo di cottura dalla medesima brevettato non determina una mera parvenza di grigliatura, ma - come riportato nello stesso brevetto - per "*marcatura di aspetto grigliato*" si intende quella che fornisce un "*prodotto alimentare il cui esterno è parzialmente o totalmente grigliato, ossia sottoposto all'azione diretta del calore emesso per irraggiamento o per contatto*". Invero, dopo la fase di precottura, il pesce risulta "*crudo al cuore*" e, pertanto, la grigliatura è fase necessaria della cottura della conserva ittica.
[16] Cfr. doc. n. 37 dell'indice dei documenti ispettivi allegato al doc. 23 dell'indice del fascicolo istruttorio.

iii) impiegando nel materiale di *visual merchandising*, la foto della confezione dei prodotti aggiornata secondo quanto previsto nell'Impegno n. 1;
iv) aggiornando parimenti il sito *web* aziendale con la descrizione e la foto della confezione dei prodotti in modo coerente con l'Impegno n. 1.
14. Quanto alla tempistica di attuazione dell'Impegno n. 1, Bolton avvierà la produzione con la nuova confezione dei prodotti entro 4 mesi dalla data di notifica del provvedimento di chiusura dell'istruttoria con accoglimento di impegni e immetterà sul mercato le nuove confezioni entro 6 mesi dalla stessa data. Inoltre, con riguardo all'Impegno n. 2, esso sarà implementato entro 2 mesi dalla data di notifica, ad eccezione della parte relativa al materiale di *visual merchandising* che verrà realizzato entro 6 mesi dalla notifica.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

15. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso la rete *internet*, in data 6 novembre 2023 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo[17].
16. Con parere pervenuto in data 28 novembre 2023[18], la suddetta Autorità ha ritenuto, nel caso di specie, che il mezzo *internet* costituisca uno strumento idoneo a influenzare la realizzazione della pratica commerciale oggetto del procedimento.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

17. Il presente procedimento concerne l'uso del *claim* "*grigliato/grigliati*", riferito ad alcune conserve ittiche a marchio "*Rio mare*".
18. L'Autorità ritiene che gli impegni assunti da Bolton siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del procedimento.
19. In particolare, l'inserimento della specifica che la grigliatura costituisce solo una delle fasi del processo di cottura è idonea a garantire chiarezza dell'informativa sul metodo di produzione delle conserve stesse nei confronti dei consumatori, ponendo maggiore enfasi sul fatto che la grigliatura rappresenta una fase nell'ambito del complessivo processo di preparazione del prodotto.
Siffatta indicazione, inoltre, verrà inserita non solo sul *packaging*, ma nella comunicazione commerciale relativa alle conserve ittiche nel suo complesso, ossia dal sito *web* agli *spot* televisivi, dai *post* sui canali *social* al materiale di *visual merchandising*.
Quanto alla tempistica di implementazione degli impegni, la stessa appare congrua sia con riguardo alla modifica del sito *web*, degli *spot* e dei *post* sui canali *social*, sia con riguardo alla modifica del *packaging*, sia ancora con riguardo all'immissione in commercio delle nuove confezioni e al materiale di *virtual merchandising.* Ciò in considerazione della complessità, anche economica e operativa, delle attività sottese alla modifica sia delle confezioni sia dei *box* espositivi, che implicheranno la creazione di un nuovo *artwork*, su un progetto caratterizzato dal coinvolgimento di una pluralità di funzioni aziendali, nonché la negoziazione di nuovi accordi con i fornitori, salvo l'esaurimento delle scorte di prodotti in magazzino.

---

[17] Docc. n. 55 dell'indice del fascicolo istruttorio.
[18] Doc. n. 58 dell'indice del fascicolo istruttorio.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati -che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Bolton Food S.p.A. nei termini esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di Bolton Food S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Bolton Food S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni presentati il 2 ottobre 2023, come descritti nel formulario allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante dello stesso;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Bolton Food S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'attuazione sino a quel momento degli impegni, nonché entro centottanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'integrale attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:
a) i professionisti non diano attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dai professionisti che siano incom plete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12577 - COMPARASEMPLICE-OFFERTE GAS E LUCE
Provvedimento n. 31010

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 17 luglio 2023, con la quale la società Cloud Care S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni;

VISTO il proprio provvedimento del 12 settembre 2023, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie;

VISTO il proprio provvedimento del 26 settembre 2023, con il quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, ai fini della richiesta del parere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Cloud Care S.p.A. (d'ora innanzi anche il "Professionista" o la "Società"), in qualità di Professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo, è la società proprietaria del portale *www.comparasemplice.it* dedicato alla comparazione economica delle proposte commerciali relative, in particolare, ai servizi di fornitura di gas e luce offerti dai principali operatori del settore. Il Professionista svolge, inoltre, l'annessa attività di consulenza e assistenza agli utilizzatori del portale stesso.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. In sede di avvio del procedimento è stata contestata al Professionista una condotta potenzialmente idonea ad orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in possibile violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, consistente nel: *a)* prospettare ai consumatori, attraverso messaggi pubblicitari, la possibilità di ottenere dei risparmi rilevanti sul prezzo dell'energia, in assenza di elementi informativi idonei a dimostrare come pervenire all'effettivo conseguimento dei medesimi risparmi ("*Se compari subito tutte le offerte puoi risparmiare sul serio fino a 500 euro in totale e non ti costa nulla. Perché non provarci*?"); *b)* presentare una lista comparativa delle offerte commerciali, senza indicare i criteri in base ai quali viene definita la graduatoria delle stesse (*c.d.*

ranking); *c)* fornire un'informativa priva degli elementi di chiarezza in ordine ai termini e alle modalità attraverso le quali il Professionista opera in collaborazione con alcuni fornitori di energia (*c.d.* "*Partner*").

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) L'iter del procedimento

3. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 30 maggio 2023, è stato comunicato a Cloud Care S.p.A. l'avvio del procedimento istruttorio PS12577, ipotizzando l'adozione da parte del Professionista di una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 20, 21, 22 del Codice del consumo.
4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni e relativa documentazione circa la fattispecie contestata.
5. In data 12 luglio 2023 si è svolta l'audizione con i rappresentanti della società Cloud Care S.p.A..
6. In data 17 luglio 2023 è pervenuta la proposta di impegni da parte del Professionista.
7. In data 12 e 26 settembre 2023 è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, rispettivamente per esigenze istruttorie connesse alla valutazione della proposta di impegni presentata dal Professionista nonché ai fini della richiesta del parere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito "ARERA".
8. In data 13 settembre 2023 è stata comunicata alla Società la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.
9. In data 22 settembre 2023 è pervenuta la memoria conclusiva da parte del Professionista.
10. In data 28 settembre 2023 è stato richiesto il parere alla ARERA, pervenuto in data 8 novembre 2023.

2) Gli elementi acquisiti

11. Con riferimento alla contestazione *sub a*), riguardante la diffusione di *claims* promozionali che promettono un risparmio "*fino a 500 euro*" sul prezzo dell'energia, emergeva come, in assenza di puntuali informazioni sulla modalità di conseguimento dello stesso, il messaggio in questione svolgesse la mera funzione di "aggancio" dei consumatori, trattandosi peraltro di un importo di entità significativa. Per contro, il Professionista non forniva tutti gli elementi informativi necessari alla comprensione delle effettive modalità di conseguimento di tale risparmio, ovvero i parametri utilizzati ai fini di tale computo.
12. Con riguardo alla contestazione *sub b*), relativa alla mancata indicazione dei criteri in base ai quali venivano classificate le offerte oggetto di comparazione, risultava innanzitutto che in cima alla lista venivano indicate, con finalità promozionali, le offerte di alcuni operatori del settore accompagnate dalla indicazione "*in evidenza*", senza chiarire che le stesse erano, in realtà, frutto di accordi commerciali a pagamento -ovvero di sponsorizzazione- con la conseguenza di alterare i risultati del *ranking* e poter indurre in errore i consumatori. Inoltre, la lista comparativa delle offerte veniva presentata in assenza della esplicitazione dei criteri e dei parametri utilizzati dal

Professionista al fine di fornire un *ranking* delle migliori offerte gas e luce presenti sul mercato in un determinato periodo.

13. Da ultimo, in merito alla contestazione *sub c),* relativa alla carenza informativa riguardante i rapporti tra il Professionista e i *Partner*, emergeva che nel sito *web* non era chiaramente indicato che la Società svolge attività di assistenza e consulenza anche in qualità di agente di vendita di alcuni fornitori di energia tramite il sito comparatore, con conseguente potenziale impatto sulle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dello strumento di comparazione.

Al riguardo non risultava esaustiva, né di immediata visibilità, l'informativa fornita da Cloud Care S.p.A. nell'ambito del documento denominato *Termini e condizioni di servizio* che era presente sullo stesso sito comparatore, ove era indicato che la comparazione veniva effettuata tra le offerte pubblicate nel Portale ARERA e le offerte provenienti da società con cui Cloud Care ha stipulato contratti di collaborazione.

3) Gli impegni presentati dal professionista

14. Il Formulario degli impegni, presentato in data 17 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, prevede quanto segue.

Impegno n. 1

Con riferimento alla contestazione *sub a)* della comunicazione di avvio, riguardante la diffusione di alcuni *claims* promozionali dal carente contenuto informativo, il Professionista si impegna a mettere a disposizione dei clienti sul proprio sito *web*, in prossimità del *claim* "*Trova la migliore tariffa luce e gas e adsl e risparmia fino a 500,00 euro*", un asterisco di rinvio alla formulazione "*come calcoliamo il risparmio*", collocato in posizione visibile.

In particolare, in un *link* di atterraggio ad una pagina specifica, sottoposta ad aggiornamento periodico trimestrale, verrebbero fornite una serie di informazioni relative alle modalità di calcolo del risparmio, volte ad accrescere le conoscenze dei clienti sui parametri utilizzati e sulle modalità attraverso le quali effettivamente conseguirlo. Al riguardo, verrebbe spiegato che la logica di calcolo utilizzata per il computo del potenziale massimo risparmio è basata sul confronto tra il prezzo più elevato e il prezzo minore tra le offerte disponibili, rispettivamente per i servizi luce e gas rilevati a una specifica data (che verrebbe indicata)[1].

Tale impegno sarà attuato entro trenta giorni dall'accoglimento della proposta di impegni.

Impegno n. 2

Con riguardo alla condotta contestata *sub b)* della comunicazione di avvio, relativa alla presunta carenza informativa circa le modalità di calcolo e i criteri in base ai quali viene effettuato il confronto e definita la classificazione delle diverse proposte commerciali degli operatori del settore, il Professionista, pur sottolineando che la comparazione ricorre a dati estrapolati direttamente dal Portale Offerte dell'ARERA e che l'attività di comparazione tariffaria segue parametri non

[1] Il Professionista ha allegato copia delle pagine che intende pubblicare in attuazione dell'impegno in questione ed ha precisato che il dato indicato, relativo al massimo risparmio potenziale conseguibile, viene calmierato per opportuna cautela e maggiore realismo dell'informazione, in misura pari al 25%-30% di quello effettivamente ottenibile e non sarà comunque mai superiore alla metà del risparmio massimo conseguibile nelle migliori ipotesi prospettate.

esclusivamente limitati alle valutazioni di carattere economico, si impegna ad inserire all'interno del sito web le ulteriori seguenti informazioni:

"*Comparasemplice.it ti permette di confrontare moltissime offerte dei principali fornitori luce e gas nostri partner, per trovare in pochi minuti i prodotti più convenienti per te.*

Il nostro servizio è gratuito e tra le offerte dedicate a luce e gas trovi tante opzioni convenienti, alcune anche direttamente attivabili con il nostro operatore oppure online, in virtù dei nostri accordi con i fornitori.

Le offerte che trovi su ComparaSemplice.it vengono aggiornate con frequenza giornaliera e si basano su quelle pubblicate online a cura di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) su www.ilportarleofferte.it".

La comparazione standard attraverso il sito, si basa su ipotesi di cliente-tipo per zone geografiche. Ad esempio, per impostazione predefinita si considera:

per la comparazione luce:
- potenza contatore 3 kW;
- consumo annuo 2.700 kWh.

per la comparazione gas:
- cliente residente a Milano;
- consumo annuo 1.550 smc.

"*Puoi variare le specifiche della comparazione in fase di inserimento dati o direttamente nella pagina risultati per ottenere una comparazione che rispecchi le tue esigenze specifiche.*

Vengono raccolte dal sito Arera le offerte Luce a prezzo fisso e indicizzato, solamente per ciò che riguarda le tariffe monorarie. Le offerte Gas sono calcolate sull'area geografica di Milano.

La pagina dei risultati organizza le offerte in ordine di prezzo: dalla più conveniente alla meno conveniente.

Nella lista mostrata, se sono presenti offerte per operatori dei quali siamo agenti di vendita, le contrassegniamo con un asterisco: sono le offerte che possono essere direttamente sottoscritte, senza alcun supplemento o costo, attraverso i nostri servizi telefonici/online. Le offerte senza asterisco dovranno essere sottoscritte rivolgendosi direttamente all'operatore in questione.

Ti ricordiamo che per tutte le offerte che visualizzerai sul nostro portale, ivi incluse quelle con asterisco, rimani comunque sempre libero di procedere in autonomia alla stipula direttamente con il fornitore, visitando il suo sito web ufficiale.

Utilizzando l'opzione "Visualizza solo maggiori Fornitori" settata su "No", puoi visualizzare una lista che comprende il 95% dell'offerta rivolta al mercato libero. Comparasemplice esclude dalla comparazione solo i fornitori che non sono attivi sull'intero territorio nazionale e le offerte che, pur presenti sul portale ARERA, non sono destinate al mercato libero consumer o che i gestori non consentono di ripubblicare, nonché le offerte che ARERA cataloga come "non confrontabili".

Ti segnaliamo, inoltre, che periodicamente potremmo promozionare, su richiesta a pagamento dei nostri Partner, alcune delle loro offerte, portandole in cima alla lista che viene proposta. In questo specifico caso, potrai individuare il risultato che sia evidenziato a pagamento grazie ad un banner grafico che indica "sponsorizzato".

In relazione alle c.d. offerte sponsorizzate, Cloud Care S.p.A. ha fatto presente che tale parte del presente impegno è già stata attuata alla data di presentazione degli impegni.
Nel complesso, l'impegno in questione sarà attuato entro trenta giorni dall'accoglimento della presente proposta.

Impegno n. 3

Con riferimento alla contestazione di cui alla condotta *sub c*), della comunicazione di avvio, circa la presunta mancata indicazione delle modalità tramite le quali il Professionista opera in collaborazione con operatori e partner fornitori di energia, la Società si impegna a informare il consumatore circa il rapporto intercorrente tra la medesima e gli operatori stessi, menzionando in una pagina dedicata all'interno del sito *web*, non solo i loghi (come già attualmente avviene) ma anche un elenco dettagliato e aggiornato degli operatori dei quali Cloud Care S.p.A. è agente o con i quali abbia rapporti commerciali.

Le informazioni di cui ai punti precedenti, saranno mostrate come di seguito:

"*Cloud Care confronta i prezzi di diversi operatori che rappresentano circa il 95% dell'offerta del mercato libero.*

Non tutte le offerte presentate, però, sono direttamente sottoscrivibili tramite Comparasemplice.

La comparazione, infatti, viene effettuata tra offerte provenienti in parte da società con cui Cloud Care ha stipulato accordi di agenzia e/o di collaborazione, ed in parte tra offerte pubblicate dai portali ufficiali ARERA.

Gli operatori con i quali Cloud Care intrattiene rapporti di agenzia e/o collaborazione, e per i quali è possibile sottoscrivere direttamente offerte mediante il sito web, coprono una percentuale del mercato che va dal 70% a circa l'80% del mercato".

Di seguito si riportano gli operatori Partner posti in comparazione sul Sito e per i quali è possibile sottoscrivere direttamente l'offerta:

Operatori Luce e Gas
A2A
ACEA
ATENA
PULSEE (AXPO)
EDISON
ENEL
ENERGIT
ENI
ESTRA
IBERDROLA
ILLUMIA
IREN
SEV IREN
VOLTY
WEKIWI

La lista sarà aggiornata in caso di accordi con nuovi operatori.
Il presente impegno sarà realizzato entro trenta giorni dall'accoglimento della proposta di impegni.

Impegno n. 4

Cloud Care S.p.A. si impegna a realizzare e promuovere, in collaborazione con l'associazione di consumatori Konsumer Italia, un sito contenente informazioni per difendersi da frodi nella vendita telefonica e mediante comparazione di servizi energetici/telefonici/assicurativi/finanziari.
Il sito conterrebbe brevi video esplicativi delle principali tecniche fraudolente e consigli su come difendersi nonché un ulteriore video, che spiega l'attività di comparazione, sarà reso disponibile sul sito *comparasemplice*, a partire dalla *home page*.
In caso di accettazione, la misura sarà attuata entro sessanta giorni dall'accoglimento della proposta di impegni.

Entrata in vigore e durata

Gli Impegni entreranno in vigore dalla data di notifica del provvedimento di accettazione, secondo le scansioni temporali specificamente stimate, e resteranno validi per i successivi cinque anni.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

15. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di energia elettrica e gas, in data 28 settembre 2023 è stato richiesto il parere all'ARERA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo.

16. Con parere pervenuto in data 8 novembre 2023[2], la suddetta Autorità ha svolto alcune considerazioni sugli impegni proposti da Cloud Care S.p.A., precisando in via preliminare, senza entrare nel merito della conformità delle condotte alle prescrizioni del Codice del consumo, che l'Autorità non ha adottato disposizioni regolatorie relative a comparatori privati di offerte, non avendo, ad oggi, competenze in tal senso.

17. Ad ogni modo, l'Autorità ha ricordato di avere disciplinato[3] la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato (SII), di un Portale web - tra l'altro richiamato da Cloud Care nella proposta di impegni - per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte rivolte alla generalità dei clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas naturale (di seguito anche Portale Offerte). In particolare, il Portale Offerte intende fornire ai clienti di piccola dimensione[4] uno strumento informativo utile alla comparazione delle offerte presenti sul mercato, al fine di promuovere la "*capacitazione*" dei consumatori a effettuare scelte consapevoli, anche in vista del graduale venir meno dei servizi di tutela.

18. La regolazione di settore a tutela dei clienti finali, contenuta nel "*Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*", di cui all'Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato, prevede, tra l'altro, specifici obblighi in materia di criteri di comunicazione dei prezzi e delle informazioni relative alla spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica e gas naturale. Tale regolazione individua come destinatari dei relativi obblighi i soli soggetti esercenti la vendita, anche in tutti i casi nei quali questi ultimi si avvalgano di soggetti terzi incaricati a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di offerte commerciali e alla conclusione di contratti. Pertanto, in relazione alle condotte contestate e ai fini del parere in oggetto, non si rilevano violazioni della regolazione settoriale.

19. Con specifico riferimento agli impegni presentati dal Professionista e, in particolare all'impegno n. 3, avente ad oggetto le informazioni che lo stesso si impegna a fornire al consumatore circa il rapporto intercorrente tra il medesimo e i fornitori di energia, l'ARERA evidenzia che le offerte selezionate da Cloud Care S.p.A. sul proprio sito comparatore non devono essere difformi da quelle pubblicate sul Portale Offerte (*www.ilportaleofferte.it*) istituito e disciplinato dalla stessa ARERA.
Infine, l'Autorità ha ritenuto opportuno precisare che in alcun modo deve ingenerarsi il dubbio per il consumatore che i contenuti del sito internet *www.comparasemplice.it* e i relativi risultati della comparazione siano riconducibili o imputabili all'Autorità e/o al Portale Offerte, dipendendo esclusivamente da Cloud Care S.p.A. e, a tal fine, richiede che ne sia data espressa menzione sul citato sito da parte del Professionista.

---

[2] Cfr. doc. prot. n. 0090966.

[3] Cfr. deliberazione 1° febbraio 2018, 51/2018/R/com. di attuazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

[4] Nello specifico si tratta di clienti finali domestici, imprese del settore elettrico alimentate in bassa tensione, condomini uso domestico con consumi gas non superiori a 200.000 Smc/anno, imprese del settore del gas naturale con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

20. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 30 maggio 2023.

21. In particolare, si ritiene che gli impegni in questione siano idonei a rimuovere i possibili profili di ingannevolezza e a colmare le carenze informative rilevate sul sito comparatore.

22. Nello specifico, con riferimento alla contestazione *sub a*), riguardante il *claim* promozionale che promette un "*risparmio fino a 500 euro*", in virtù dell'impegno n. 1 il Professionista si impegna ad inserire, in prossimità di tale messaggio, un asterisco di rinvio alla formulazione "*come calcoliamo il risparmio*", dove il consumatore sarà adeguatamente informato del fatto che la logica di calcolo utilizzata per il computo del potenziale massimo risparmio è basata sul confronto tra il prezzo più elevato e il prezzo minore tra le offerte disponibili, e dunque sarà posto nella condizione di valutare consapevolmente la portata effettiva di tale *claim*. Peraltro, il metodo di calcolo tiene conto prudenzialmente di una componente di dimezzamento del risparmio medio che può essere conseguito dai consumatori riducendo in tal modo l'impossibilità per gli stessi di realizzare il risparmio prospettato.

23. Con riguardo alla contestazione *sub b*), relativa alla mancata indicazione dei criteri in base ai quali vengono classificate le offerte oggetto di comparazione, il Professionista, già nel corso del procedimento, ha proceduto alla sostituzione della dicitura "*in evidenza*" con "*sponsorizzate*", con riferimento alle offerte pubblicizzate a pagamento poste in cima alla lista, al fine di rendere più chiara la finalità promozionale delle stesse.

L'impegno n. 2 appare esaustivo, sotto il profilo informativo, con riferimento ai criteri di classificazione delle offerte, ordinate in relazione al prezzo: dalla più conveniente alla meno conveniente, dove si evidenzia, altresì, quelle degli operatori con i quali Cloud Care S.p.A. opera in qualità di agente di vendita.

24. In merito alla contestazione *sub c),* relativa alla carenza informativa inerente alla circostanza che Cloud Care S.p.A. svolge attività di assistenza e consulenza anche in qualità di intermediario/agente di vendita di alcuni fornitori di energia, l'impegno n. 3 consente ai consumatori di venire a conoscenza degli operatori con i quali la Società ha rapporti commerciali, in quanto saranno menzionati in un apposito elenco all'interno del sito *web*.

25. Risulta, infine, apprezzabile anche l'intento di Cloud Care S.p.A. di effettuare un'apposita campagna che consenta di sensibilizzare e informare l'utenza circa le metodologie di calcolo e di comparazione adottate, spiegandone le ragioni tecniche ed economiche, anche avvalendosi della collaborazione di un'associazione dei consumatori.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla Società nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Cloud Care S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Cloud Care S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera *a*), del Regolamento, gli impegni dalla stessa Società proposti in data 17 luglio 2023, come descritti nel formulario allegato che costituisce parte integrante al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;

c) che la società Cloud Care S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:
a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

CONFLITTO DI INTERESSI

SI1344B – MAURIZIO LEO – VICE MINISTRO PER L'ECONOMIA E LE FINANZE - PARERE

Roma, 2 novembre 2023

Oggetto: *richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 17 ottobre 2023*

Illustre Vice Ministro,

in data 17 ottobre 2023 è pervenuta in Autorità una nota con la quale la S.V. richiede un parere in ordine alla compatibilità tra la carica di Vice Ministro per l'economia e le finanze, da Lei ricoperta nel Governo Meloni, e lo svolgimento dell'attività di curatore e coautore dell'edizione aggiornata del volume dal titolo *Le imposte sui redditi nel testo unico*, edito da Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.. In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del 31 ottobre 2023, ha deliberato il seguente parere.

Il ruolo di curatore e coautore dell'edizione aggiornata di una singola, specifica opera editoriale implica lo svolgimento di un'attività connotata dai caratteri della occasionalità ed episodicità.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene che l'attività di cui trattasi, difettando del requisito della professionalità, non valga ad integrare alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dalla legge n. 215/2004.
Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve "*eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate*".

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

VARIE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E PLURIENNALE 2024-2026
Provvedimento n. 30984

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2023;

VISTO il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità pubblicato nell'Edizione Speciale del Bollettino - supplemento al n. 40/2015 del 9 novembre 2015, e in particolare l'art. 17;

VISTO il comma 7-*ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis* del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo a carico delle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

VISTE le disposizioni di contenimento della spesa pubblica introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";

VISTO il progetto di bilancio annuale di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 redatto dall'Ufficio bilancio e autofinanziamento della Direzione bilancio, autofinanziamento e personale del Dipartimento Amministrazione e presentato dal Segretario Generale;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori dei conti allegata al verbale n. 230 del 23 novembre 2023, con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026;

SU PROPOSTA del Segretario Generale;

DELIBERA

1. di approvare il bilancio annuale di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera;

2. di pubblicare la presente delibera e lo schema del bilancio di previsione per l'anno 2024 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Autorità garante della concorrenza e del mercato	Bollettino Settimanale Anno XXXIII- N. 49 - 2023
Coordinamento redazionale	Giulia Antenucci
Redazione	Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256 Web: https://www.agcm.it
Realizzazione grafica	Area Strategic Design